

David De Concilio

«*Non carius vendant transeuntibus, quam in mercato vendere possunt*». Note sulla portata del c. *Placuit* (X. 3.17.1) per la teoria canonistica del giusto prezzo (XIII-XV secolo)*

«Non carius vendant transeuntibus, quam in mercato vendere possunt».
Notes on the scope of the c. Placuit (X. 3.17.1) for the canonical theory of just price (13th-15th century)¹

SOMMARIO: 1. Premesse – 2. Il c. *Placuit* nel contesto delle fonti – 3. Un'eccezione alla romanizzazione del diritto canonico? La portata e l'interpretazione del c. *Placuit* – 4. Il dibattito canonistico sulla cogenza del c. *Placuit* – 5. Un'espressione di prerogativa giurisdizionale – 6. La natura della giurisdizione ecclesiastica sul giusto prezzo – 7. Conclusioni.

ABSTRACT: This paper studies the canon law regulations on medieval commerce by examining the theories on just price developed around the c. *Placuit* (X. 3.17.1): a Carolingian capitular inserted in the *Liber Extra*. After an overview of this legal source, this essay outlines its doctrinal interpretations between the 13th and the 15th century. It will be argued that the c. *Placuit* represented an original canonical paradigm of just price, independent of Roman law theories of *laesio enormis*. This was not confined to the internal forum, as conventionally thought. Instead, it served as the normative basis for the establishment of the episcopal intervention in market regulation and the ecclesiastical jurisdiction to enforce justice in exchange for the protection of *miserabiles personae*, thus shaping the social role of merchants.

KEYWORDS: Just price, Canon law, Commercial law.

* Il saggio è stato sottoposto a valutazione tramite *double-blind peer review*.

¹ La ricerca originale alla base di questo saggio è stata condotta grazie ad un finanziamento dello European Research Council: ERC CoG MICOLL – *Migrating Commercial Law and Language. Rethinking Lex Mercatoria (11th-17th Cent.)*, 2021-2026, Grant Agreement n. 10100208.

1. *Premesse*

Nello studio della dimensione normativa della vita commerciale del medioevo e dell'età moderna, la storiografia giuridica si è sovente concentrata sull'oggetto di indagine più immediato, vale a dire su quell'insieme di norme ed istituti propri del ceto mercantile e perlopiù di origine consuetudinaria, convenzionalmente indicato con il nome di *lex mercatoria*, ancora oggi al centro di un dibattito storiografico che sembra non conoscere crisi². Vi è, nondimeno, un ulteriore, altrettanto significativo punto di vista sulla storia del diritto commerciale, non del tutto negletto ma certamente meno esplorato, vale a dire quello del ruolo creativo esercitato nella sua formazione da parte degli ordinamenti giuridici universali che componevano il cosiddetto *ius commune*: il diritto romano e il diritto canonico. Da un lato, infatti, lo *ius civile* giustiniano, attraverso la dottrina dei Glossatori e soprattutto Commentatori, non poteva non plasmare profondamente le categorie stesse dell'agire giuridico dei mercanti³: è

² La storiografia giuridica più recente tende a negare l'esistenza della *lex mercatoria* intesa come un vero e proprio sistema giuridico particolare e transnazionale: v. recentemente D. de Ruyscher, *Conceptualizing Lex Mercatoria: Malynes, Schmitthoff and Goldman compared*, in «Maastricht Journal of European and Comparative Law», XXVII, n° 4 (2020), pp. 465-483; W. Decock, *Capital Confidence. Updating Harold Berman's Views on Mercantile Law and Belief Systems*, in «Zeitschrift des Max-Planck-Instituts für europäische Rechtsgeschichte», XXI (2013), pp. 180-185; E. Kadens, *The Myth of the Customary Law Merchant*, Ivi, pp. 1153-1206; S. Gialdroni, *Gerard Malynes e la questione della lex mercatoria*, in «Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Germanistische Abteilung», CXXVI (2009), pp. 38-69; Ead., *Il law merchant nella storiografia giuridica del Novecento: una rassegna bibliografica*, in «Forum historiae iuris», 14 agosto 2008, <<http://www.forhistiur.de/zitat/0808gialdroni.htm>> (consultato il 22 luglio 2024); C. Donahue, Jr., *Benvenuto Stracca's De Mercatura: Was There a Lex mercatoria in Sixteenth-Century Italy?*, in V. Piergiovanni (cur.), *From lex mercatoria to commercial law*, Berlin 2005, pp. 69-120; Id., *Medieval and Early Modern Lex Mercatoria: An Attempt at the Probatio Diabolica*, in «Chicago Journal of International Law», V, n° 1 (2004), pp. 21-37; A. Cordes, *The search for a medieval Lex mercatoria*, in «Oxford University Comparative Law Forum», 2003, 5, <<https://ouclf.law.ox.ac.uk/the-search-for-a-medieval-lex-mercatoria>> (consultato il 22 luglio 2024), rist. in V. Piergiovanni, *From lex mercatoria*, cit., pp. 53-67.

³ Di ciò si è recentemente interessato, tra gli altri, Guido Rossi, il quale ha studiato a più riprese il pensiero dei legisti su questioni di diritto commerciale marittimo, come la *barattaria* e l'*assecuratio*: si vedano G. Rossi, *The barratry of the shipmaster in early modern law: polysemy and mos Italicus*, in «Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis», LXXXVII, n° 1-2 (2019), pp. 65-85; Id., *The liability of the shipmaster in early modern law: Comparative (and practice-oriented) remarks*, in «Historia et Ius», XII (2017), pp. 1-47, paper 12; Id., *Civilians and insurance: Approximations of reality to the law*, in «Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis», LXXXIII, n° 3-4 (2015), pp. 323-364.

sufficiente, per esempio, dare una rapida occhiata a una delle opere di diritto commerciale più influenti del XVII secolo, il *Tractatus politico-juridicus de iure mercatorum et commerciorum* di Johann Marquart, per notarne l'impianto concettuale di impronta romanistica⁴. Dall'altro, per quanto concerne il diritto canonico, la regolazione delle condotte umane da parte della Chiesa, tanto attraverso le norme giuridiche quanto quelle religiose, è assolutamente centrale per comprendere non solo il diritto commerciale del medioevo e della prima età moderna, ma anche, più in generale, la vita economica coeva nella sua interezza. Di quest'ultimo aspetto gli studiosi sono stati ben consapevoli, concentrandosi ampiamente su quelle dottrine – canonistiche e teologiche – che, all'intersezione tra pratica mercantile ed *ethos* cristiano, hanno dato un contributo fondamentale allo sviluppo del pensiero economico occidentale, come quelle riguardanti l'usura, il giusto prezzo, i *male ablata* e il patto nudo⁵.

Questo saggio intende collocarsi nell'alveo di tale tradizione storiografica, approfondendo alcuni aspetti della formazione della teoria medievale dello *iustum pretium*, ambendo, tuttavia, a presentare qualche elemento di novità. Dal punto di vista delle fonti giuridiche del diritto comune, sono numerosi i

⁴ J. Marquart, *Tractatus politico-juridicus de iure mercatorum et commerciorum singulari*, I, Francofurti ad Moenum 1662, disponibile online <www.digitale-sammlungen.de/de/view/bsb11201192> (consultato il 22 luglio 2024). Su tale autore e sull'importanza della sua opera, v. A. Graßmann, *Marquard (Marquart), Johann*, in *Neue Deutsche Biographie*, XVI (1990), pp. 244-245.

⁵ Soprattutto, gli studi di Odd Langholm e Giacomo Todeschini sono stati fondamentali nell'esplorare il contributo della Chiesa allo sviluppo del pensiero economico occidentale, attraverso lo scolasticismo e il francescanesimo: O. Langholm, *Economics in the Medieval Schools. Wealth, Exchange, Value, Money and Usury According to the Paris Theological Tradition, 1200-1350*, Leiden-Boston 1992; Id., *The Legacy of Scholasticism in Economic Thought. Antecedents of Choice and Power*, Cambridge 1998; Id., *The Merchant in the Confessional*, Leiden-Boston 2003; G. Todeschini, *Ricchezza francescana. Dalla povertà volontaria alla società di mercato*, Bologna 2004, pp. 109-123; Id., *I mercanti e il tempio. La società cristiana e il circolo virtuoso della ricchezza tra Medioevo ed età moderna*, Bologna 2002; Id., *Il prezzo della salvezza. Lessici medievali del pensiero economico*, Roma 1994, *passim*, e più nello specifico pp. 187-212. Si veda anche P. Evangelisti, *Il pensiero economico nel Medioevo. Ricchezza, povertà, mercato e moneta*, Roma 2016, specialmente pp. 118-158. In termini generali, invece, si vedano, tra gli altri, V. Piergiovanni, *Il Mercante e il Diritto canonico medievale: «Mercatores in itinere dicuntur miserabiles personae»*, in S. Chodorow (cur.), *Proceedings of the Eighth International Congress of Medieval Canon Law, San Diego, University of California at La Jolla, 21-27 August 1988*, Città del Vaticano 1992, pp. 617-631, rist. in Id., *Norme, scienza e pratica giuridica tra Genova e l'Occidente medievale e moderno*, Genova 2012; Id., *The Itinerant Merchant and the Fugitive Merchant in the Middle Ages*, in L. Mayali-M. M. Mart (curr.), *Of Strangers and Foreigners (Late Antiquity - Middle Ages)*, Berkeley, CA 1993, pp. 81-96; G. Guyon, *La position de l'Église face aux marchés : le réalisme théologique et canonique appliqué au juste prix et au prêt à intérêt au Moyen Âge*, in F. Bayard-P. Friderson-A. Rigaudière (curr.), *Genèse des marchés*, Paris 2015, pp. 111-132.

contributi che, a partire dagli anni '50 del secolo scorso, hanno investigato la storia della dottrina del giusto prezzo. Ciò nonostante, tale indagine è stata perlopiù appannaggio degli storici del pensiero (specialmente economico)⁶, mentre sono ancora relativamente pochi gli studi prettamente storico-giuridici⁷, tra i quali spiccano soprattutto i contributi dedicati alla teoria del giusto prezzo nelle fonti romanistiche⁸. Più recentemente, le ricerche sullo *iustum pretium* in chiave storico-giuridica sono state sovente inquadrare nella prospettiva della comprensione della sua influenza sulla disciplina dell'odierno diritto dei contratti⁹. Il presente contributo, dal suo canto, intende focalizzarsi sul ruolo della teoria canonistica medievale del giusto prezzo e la sua normatività nelle pratiche mercantili coeve; a tale scopo, ci si concentrerà in particolare sulla portata e l'interpretazione di uno specifico passo del *corpus* canonistico, il c. *Placuit*, entrato nel *Liber Extra* come X. 3.17.1. Attraverso l'analisi di tale norma nell'ambito dell'impianto di diritto comune, ci si pone l'obiettivo di suggerire alcuni spunti di riflessione.

⁶ Il punto di partenza fondamentale per ogni indagine in tal senso è tutt'ora il dettagliato saggio sulle fonti canonistiche e romanistiche offerto da J. W. Baldwin, *The Medieval Theories of the Just Price. Romanists, Canonists, and Theologians in the Twelfth and Thirteenth Centuries*, in «Transactions of the American Philosophical Society», n.s., XLIX, n° 4 (1959), pp. 1-92. Recentemente, l'attenzione alle fonti canonistiche medievali sul giusto prezzo è stata ravvivata, nell'ambito del suo studio dottorale sulla parte della *Summa* di Sant'Antonino da Firenze (1389-1459) dedicata alle implicazioni morali del commercio, da J. A. Brown, *St Antonin of Florence on Justice in Buying and Selling. Introduction, Critical Edition, and Translation*, Tesi di dottorato, University of Toronto 2019. Si vedano, inoltre, G. C. Maniatis, *Operationalization of the concept of just price in the Byzantine legal, economic and political system*, in «Byzantion», LXXI, n° 1 (2001), pp. 131-193; R. de Roover, *The Concept of the Just Price: Theory and Economic Policy*, in «The Journal of Economic History», XVIII, n° 4 (1958), pp. 418-434.

⁷ Alcuni di essi, inoltre, hanno affrontato le dottrine sulla determinazione del prezzo nell'ambito del più ampio problema dell'usura: si veda, per esempio, J. T. Noonan, *The Scholastic Analysis of Usury*, Cambridge, MA 1957.

⁸ v. P. De Francisci, «*Iustum pretium*», in *Studi in onore di Ugo Enrico Paoli*, Firenze 1956, pp. 211-217; E. Albertario, *Iustum pretium e iusta aestimatio*, in «Buletino dell'Istituto di Diritto Romano», XXXI (1921), pp. 1-19. Uno studio monografico sul concetto giuridico della *laesio enormis*, che rappresentava il rimedio romanistico all'infrazione del giusto prezzo, è offerto da H. Kalb, *Laesio enormis im gelehrten Recht. Kanonistische Studien zur Läsionsanfechtung*, Wien 1992.

⁹ W. Decock, *Theologians and Contract Law. The Moral Transformation of the Ius Commune (ca. 1500–1650)*, Leiden-Boston 2013, pp. 507-601; W. Grosheide, *Iustum Pretium Redivivum? Reflections on the Just Price Doctrine in Dutch Contract Law in the Light of its Historic Roots and Recent International Developments*, in L. de Ligt (cur.), *Viva Vox Iuris Romani. Essays in Honour of Johannes Emil Spruit*, Amsterdam 2002, pp. 361-378; L. A. DiMatteo, *Equitable Law of Contracts. Standards and Principles*, Leiden-Boston 2001, pp. 3-28; J. Gordley, *The Philosophical Origins of Modern Contract Doctrine*, Oxford 1991, pp. 65-67.

Innanzitutto, nel corso di questo saggio si fornirà una breve disamina delle fonti canonistiche sul giusto prezzo (§2). A seguire, si analizzerà in dettaglio il dettato e l'ambito di X. 3.17.1 (§3), evidenziando come esso, piuttosto che fondarsi sul criterio romanistico della *laesio enormis* per l'azionabilità della tutela nelle transazioni economiche, sanzionasse qualsivoglia violazione del giusto prezzo ai danni di soggetti particolarmente vulnerabili, attingendo alla normatività pastorale altomedievale e caricandola di nuovo significato, alla luce delle esigenze del proprio tempo. Successivamente, verrà esposto in dettaglio il dibattito canonistico sulla cogenza o meno di tale norma (§4), rivelando l'elaborazione di un parametro di giustizia commutativa che fosse, da un lato, espressamente attinente alla coercibilità in sede giudiziale (e non solo, come ritenuto dalla storiografia, alla persuasione morale nel foro interno) e, dall'altro, parzialmente autonomo da quello di diritto civile, nonché, talvolta, apparentemente antinomico con il principio della libertà contrattuale sancito da quest'ultimo. Conseguentemente, ci si soffermerà sull'affermazione dottrinale, da parte dei giuristi tra il XIII e il XV secolo, di una vera e propria prerogativa giurisdizionale, da parte della Chiesa, di regolazione e controllo del mercato e delle sue pratiche (§5), attraverso lo strumento della *denunciatio* (§6). In ultima analisi, si suggeriranno alcune conclusioni sulla base delle fonti esaminate (§7), notando come il recupero di un testo normativo all'apparenza marginale, da parte della decretalistica del Duecento, avesse consentito l'attrazione di alcune pratiche commerciali alla sfera giudiziaria ecclesiastica, informando la funzione sociale della mercatura non soltanto in termini teologico-morali, ma anche precipuamente giuridici.

2. *Il c. Placuit nel contesto delle fonti*

Malgrado sia possibile tracciarne le origini già in età carolingia¹⁰, la formazione delle teorie canonistiche sul giusto prezzo può essere inquadrata nella cornice dell'elaborazione dottrinale dei decretalisti, ossia dei giuristi che interpretarono le decretali pontificie in materia. Queste ultime, a loro volta, furono prodotte in gran parte durante i pontificati di Alessandro III (r. 1159-1181) e Innocenzo III (r. 1198-1216), per essere poi raccolte nel 1234 nel *Liber Extra* di Gregorio IX. In tale collezione, è possibile identificare nove *sedes materiae*, molte delle quali sono raggruppate sotto il titolo sulla compravendita (X. 3.17, *de emptione et venditione*).

Quattro decretali, corrispondenti a cinque capitoli del *Liber Extra*, sono dedicate al rimedio romanistico della *laesio enormis* (Cod. 4.44.2 e Cod. 4.44.8), che garantiva al venditore di un bene la possibilità di contestarne giudizialmente la

¹⁰ J. W. Baldwin, *The Medieval Theories*, cit., pp. 31-33, e *infra*, §2.1.

vendita, qualora egli avesse ricevuto meno della metà del giusto prezzo¹¹; in tal caso, il compratore poteva scegliere tra la ripetizione del bene e il pagamento della differenza. Una di queste decretali, la *Cum dilecti* (X. 3.17.3)¹², era stata emanata da Alessandro III, mentre le altre tre furono promulgate Innocenzo III: *Ad nostram* (X. 3.17.5), *Cum causa* (X. 3.17.6 e X. 2.20.42) e *Ad nostram* (X. 3.13.11). Altre tre decretali, invece, le quali furono incluse nel titolo sull'usura (X. 5.19), regolavano il caso di vendite in cui alla violazione del giusto prezzo si accompagna anche una dilazione del pagamento, al fine di speculare sul cambio di valore intertemporale per ottenere un interesse occulto¹³: si tratta delle estravaganti *In civitate* (X. 5.19.6) di Innocenzo III, *Consuluit* (X. 5.19.10) di Urbano III e *Naviganti* (X. 5.19.19) di Gregorio IX.

Vi è, infine, un ultimo capitolo del *Liber Extra* in tema di giusto prezzo, sui cui questo saggio si concentrerà: si tratta del c. *Placuit* (X. 3.17.1), il quale recitava:

Abbiamo stabilito [noi e i nostri vassalli] che i presbiteri ammoniscano i loro popolani, affinché anche essi stessi siano ospitali, [che non neghino alloggio a nessuno che viaggi] e, [per eliminare ogni occasione di ruberia,] non vendano ai passanti a un prezzo più alto di quello a cui possono vendere al mercato; in caso contrario, i passanti riferiscano ciò al presbitero, affinché, per suo ordine, essi vendano loro con umanità¹⁴.

¹¹ Si vedano, tra gli altri, H. Kalb, *Laesio enormis*, cit.; P. Lambrini, *Autonomia privata e storia della rescissione per lesione*, Napoli 2021; Ead., *Le norme di diritto privato: i contratti e la rescissione per lesione enorme*, in W. Eck-S. Puliatti (curr.), *Diocleziano: la frontiera giuridica dell'impero*, Pavia 2018, pp. 493-525; R. Westbrook, *The Origin of Laesio Enormis*, in «Revue Internationale des Droits de l'Antiquité», LV (2008), pp. 39-52; A. J. B. Sirks, *La laesio enormis en droit romain et byzantine*, in «Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis», LIII (1985), pp. 299-301; R. Dekkers, *La lésion énorme. Introduction à l'histoire des sources de droit*, Paris 1937; E. Albertario, *Iustum pretium*, cit.; S. Solazzi, *L'origine storica della rescissione per lesione enorme*, in «Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano», XXXI (1921), pp. 51-87, rist. in Id., *Scritti di diritto romano*, II, Napoli 1957, pp. 353-381; cfr. anche recentemente A. Grebieniow, *La laesio enormis e la stabilità contrattuale*, in «Revue Internationale des Droits de l'Antiquité», LXI (2014), pp. 195-216, 196-199.

¹² In tale lettera, il pontefice invalidava un contratto di rendita perché il suo valore annuale violava il parametro della lesione *ultra dimidium*.

¹³ Su questa pratica, v. R. H. Helmholz, *Usury and the Medieval English Church Courts*, in «Speculum», LXI, n° 2 (1986), pp. 364-380, 366, 371; T. P. McLaughlin, *The Teaching of the Canonists of Usury (XII, XIII and XIV Centuries)*, in «Mediaeval Studies», I (1939), pp. 81-147, 117-120, 123.

¹⁴ X. 3.17.1: «Placuit [nobis et nostris fidelibus,] ut presbyteri plebes suas admoneant, ut et ipsi hospitales sint, [ut nulli iter facienti mansionem denegent] et, [ut omnis occasio rapinae tollatur,] non carius vendant transeuntibus, quam in mercato vendere possunt, alioquin ad presbyterum transeuntes hoc referant, ut illius iussu cum humanitate sibi vendant».

Il testo consiste, dunque, di due norme di condotta principali: una sull'ospitalità e una sul giusto prezzo; la seconda norma, a sua volta, è accompagnata dalla previsione di un rimedio specifico per la sua violazione. Esso, dunque, non sembra rientrare in nessuna delle due altre categorie di regole sul giusto prezzo contenute nel *Liber Extra* in materia, giacché non fa riferimento né alle categorie di diritto romano, né alla dilazione di pagamento; come stiamo per vedere, tuttavia, le sue peculiarità non si limitano a tale aspetto.

2.1. *L'ambito originario*

Il c. *Placuit* sembra discostarsi dagli altri passi in materia contenuti nel *Liber Extra* anche per quanto riguarda la sua origine, giacché esso non deriva da una decretale pontificia, ma da un capitolo del Capitolare di Ver, emanato dal re franco Carlomanno II (866/8-884) nell'884¹⁵. Invero, per comprenderne l'origine e la funzione, il nostro testo va collocato proprio nello spirito di tale provvedimento regio, le cui 14 disposizioni sono interamente dedicate al tentativo di debellare le numerose ruberie e depredazioni a danno dei poveri, specialmente per mano di nobili e *milites*, le quali alla fine del IX secolo affliggevano il regno dei Franchi, già vessato dalle scorrerie vichinghe¹⁶.

È in quest'ottica, dunque, che va compreso il richiamo alla *occasio rapinae*: dopo aver dedicato diverse norme al mantenimento della pace e alla repressione delle ruberie armate in senso stretto, attraverso l'intervento congiunto del potere pastorale vescovile e della giustizia comitale (cc. 1-11), Carlomanno II incluse nel Capitolare due provvedimenti volti a scongiurare il pericolo di rapina in senso più ampio: uno che imponeva il dovere di ospitalità ai presbiteri stessi (c. 12)¹⁷ e un altro, ossia il già visto c. *Placuit* (c. 13), che estendeva tale dovere ai parrocchiani, includendovi il rispetto del giusto prezzo. Quest'ultimo, pertanto, va inteso tanto nell'ottica delle immediate motivazioni alla base dell'intervento regio dell'884, quanto nel più ampio quadro della salvaguardia che i capitolari carolingi accordavano a viaggiatori e pellegrini quali *miserabiles personae*,

¹⁵ v. *Karlomanni Capitulare Vernense*, in A. Boretius-V. Krause (curr.), *MGH Capitularia regum Francorum*, II, Hannoverae 1897, pp. 371-375, n° 287, c. 13. Cfr. J. W. Baldwin, *The Medieval Theories*, cit., p. 33.

¹⁶ Cfr. M. B. Gillis, *Religious Horror and Holy War in Viking Age Francia*, Budapest 2021, pp. 7-31; B. H. Rosenwein, *Feudal War and Monastic Peace: Cluniac Liturgy as Ritual Aggression*, in «*Viator*», II (1972), pp. 129-158, 149ss.

¹⁷ *Capitulare Vernense*, cit., c. 12: «*Ut autem omnis occasio rapinae tollatur, volumus, ut presbyteri, qui bonum exemplum caritatis omnibus ostendere debent, hospitales existant, sicut apostolus dicit: 'Hospitales invicem sine murmuratione;' et hospitalitatem praebeant iter facientibus, quia per hospitalitatem placuerunt quidam Deo, angelis hospitio receptis*».

ossia quella categoria di soggetti ritenuti meritevoli di particolare protezione in virtù della propria debolezza sociale¹⁸, assicurandone l'ospitalità e disciplinandone i rapporti con la popolazione locale¹⁹. A sua volta, ciò va posto nel generale contesto della «economia morale» di Carlo Magno e dei suoi successori²⁰; questi, infatti, affiancarono tali forme di protezione sociale a politiche di intervento e regolamentazione del mercato, anche attraverso la fissazione di prezzi massimi per le derrate, finalizzate a tutelare i *pauperes* nel fronteggiare le endemiche crisi alimentari dell'impero franco²¹.

¹⁸ Sulla mutevolezza della categoria delle *miserabiles personae* nel diritto canonico medievale, v. A. Larson, *From Protections for miserabiles personae to Legal Privileges for International Travellers: The Historical Development of the Medieval Canon Law regarding Pilgrims*, in «GLOSSAE. European Journal of Legal History», XVI (2019), pp. 167-186; C. Natalini, *Per la storia del foro privilegiato dei deboli nell'esperienza giuridica altomedioevale. Dal tardo antico a Carlo Magno*, Bologna 2008, p. 4 n. 10 e la letteratura ivi citata.

¹⁹ Tra l'ampia letteratura sul tema, v. A. Larson, *From Protections*, cit., pp. 170-172; A. Blazy, *Pèlerin, vagabond et droit au Moyen-Âge : l'important ce n'est pas le voyage mais la destination*, in L. Condé (cur.), *Variations juridiques sur le thème du voyage*, Toulouse 2015, pp. 19-34; C. Natalini, *Il giudice dei pauperes nei capitolari carolingi*, in A. Cernigliaro (cur.), *Il privilegio dei «proprietari di nulla»: identificazione e risposte alla povertà nella società medievale moderna; convegno di studi, Napoli 22-23 ottobre 2009*, Napoli 2010, pp. 59-72, rist. in Ead., «Bonus index». *Saggi sulla tutela della giustizia tra Medioevo e prima età moderna*, Napoli 2016, pp. 11-23; Ead., *Per la storia*, cit.; C. Storti, *Stranieri ed «estranei» nelle legislazioni germaniche*, in *Le relazioni internazionali nell'alto medioevo, Spoleto 8-12 aprile 2010, LVIII Atti delle Settimane*, Spoleto 2011, pp. 383-436; L. Ganshof, *L'étranger dans la monarchie franque*, in *L'Étranger*, Bruxelles 1958, II (Recueils de la Société Jean Bodin, X/1), pp. 5-36, 32-34.

²⁰ J.-P. Devroey, *Le marché carolingien est-il moral?*, in F. Sabaté Curull-M. Pedrol (curr.), *El mercat: un món de contactes i intercanvis: reunió científica: XVI Curs d'Estiu Comtat d'Urgell, celebrat a Balaguer els dies 6, 7 i 8 de juliol de 2011*, Lleida 2014, pp. 17-14; M. Cândido da Silva, *L'économie morale carolingienne (fin VIII-début IXe siècle)*, in «Médiévales», LXVI (2014), pp. 159-178; Id., *«Economia Moral» e o combate à fome na Alta Idade Média*, in «Anos 90: Revista do Programa de Pós-Graduação em História», XX, n° 38 (2013), pp. 43-74.

²¹ Oltre ai saggi di cui alla nota precedente, si vedano, tra la vasta letteratura al riguardo: M. Cândido da Silva, *Les disettes et les prix des denrées alimentaires à l'époque carolingienne*, in «Mélanges de l'École française de Rome: Moyen Âge», CXXXI, n° 1 (2019), pp. 19-28; S. Ebert, *Starvation Under Carolingian Rule. The Famine of 779 and the Annales Regni Francorum*, in D. Collet-M. Schuh (curr.), *Famines During the 'Little Ice Age' (1300-1800). Socionatural Entanglements in Pre-modern Societies*, Cham 2018, pp. 211-230, 225; T. Newfield, *The contours of disease and hunger in Carolingian and early Ottonian Europe (c.750-c.950 CE)*, Tesi di dottorato, McGill University 2010, pp. 392-393, 396, 401-403; A. Verhulst, *The Carolingian Economy*, Cambridge 2002, pp. 25-6, 128-29; J.-P. Devroey, *Food and Politics*, in M. Montanari (cur.), *A Cultural History of Food in the Medieval Age*, London-New York 2014, pp. 73-89, 75-79; Id., *Puissants et misérables: Systeme social et monde paysan dans l'Europe des Francs (VIe-IXe siècles)*, Brussels 2006, p. 337; J. H. M. Smith, *Europe after Rome: A New Cultural History 500-1000*, Oxford 2005, p. 76. Cfr. anche J. W. Baldwin, *The Medieval Theories*, cit., p. 33.

2.2. Il suo utilizzo nel quadro della canonistica

Estrapolato dal testo originario, nei secoli successivi il c. *Placuit* trovò una certa circolazione nelle collezioni canonistiche pre-graziane²², ma non venne recepito da Graziano nel suo *Decretum*. Con alcuni aggiustamenti testuali, esso fu successivamente recuperato da Bernardo Papiense, che lo incluse nella *Compilatio Prima* (1 Comp. 3.15.2), e fu poi definitivamente mantenuto nello *ius decretalium* da Raimondo di Peñafort, all'atto di redazione del *Liber Extra*²³.

Alla luce di tale riemersione tra le fine del XII e l'inizio del XIII secolo, nell'ambito del sistema di diritto canonico classico, il c. *Placuit* va inteso innanzitutto nell'alveo di disposizioni che tutelavano vagabondi, stranieri e pellegrini²⁴. Più ampiamente, inoltre, esso si può comprendere nel contesto dei

²² Cfr. BU 2.168, GE 2.2.153, ID 6.259, RP 2.427, TW 2.155, TX 2.215 e ZE 4.43.3.17. Le sigle qui usate corrispondono a quelle adottate dal progetto *Clavis Canonum. List of collections (keys and titles only)*, <[https://data.mgh.de/databases/clavis/wiki/index.php/List_of_collections_\(keys_and_titles_only\)](https://data.mgh.de/databases/clavis/wiki/index.php/List_of_collections_(keys_and_titles_only))> (consultato il 14 maggio 2024); si veda anche O. Langholm, *The Merchant*, cit., p. 19 n. 22 e 58 n. 38.

²³ Cfr. J. W. Baldwin, *The Medieval Theories*, cit., p. 49, 53.

²⁴ Per quanto riguarda i pellegrini, questi vanno intesi sia nel senso di viaggiatori, sia nell'accezione oggi più comune: A. Blazy, *Pèlerin*, cit.; E. Falzone, *L'officium iudicis et l'encadrement des pèlerins en droit canonique : la doctrine classique et la pratique des officialités dans les Pays-Bas méridionaux au moyen âge*, in «C@hiers du CRHiDI. Histoire, droit, institutions, société [En ligne]», XXXII (2009), pp. 91-111, 92; H. Gilles, *Lex peregrinorum*, in *Le pèlerinage (Cahiers de Fanjeaux, XVI)*, Toulouse 1980, pp. 161-89, 161-162. Sulle disposizioni a favore di costoro, oltre alla letteratura appena citata, v. M. Bassano, *Le pèlerinage au prisme du droit savant médiéval: histoire d'un aller et d'un retour*, in P. Delvit-F. Garnier (curr.), *Les chemins de Saint-Jacques à l'épreuve des temps*, Toulouse 2019, pp. 75-89; A. Larson, *From Protections*, cit.; O. Condorelli, *Clerici peregrini. Aspetti giuridici della mobilità clericale nei secoli XII-XIV*, Roma 1995, pp. 11-30; L. Carlen, *Wallfahrt und Recht*, in L. Kriss-Rettenbeck-G. Möhler (curr.), *Wallfahrt kennt keine Grenzen: Themen zu einer Ausstellung des Bayerischen Nationalmuseums und des Adalbert Stifter Vereins, München, München-Zurich 1984*, pp. 87-100; F. Garrisson, *A propos des pèlerins et de leur condition juridique*, in *Études d'histoire du droit canonique, dédiées à Gabriel Le Bras, II*, Paris 1965, pp. 1165-89. Per quanto riguarda, invece, la condizione giuridica degli stranieri, v. C. Storti, *Alcune considerazioni sul trattamento dello straniero in età medievale e moderna tra flessibilità e pragmatismo*, in M. Meccarelli-P. Palchetti-C. Sotis (curr.), *Ius peregrinandi. Il fenomeno migratorio tra diritti fondamentali, esercizio della sovranità statale e regimi di esclusione*, Macerata 2012, pp. 123-148; Ead., *Motivi e forme di accoglienza dello straniero in età medievale*, in A. A. Cassi (cur.), *Ai margini della civitas. Figure giuridiche dell'altro tra medioevo e futuro*, Soveria Mannelli, 2013, pp. 61-77; Ead., *The Legal Status of Foreigners in Italy (XVth-XVIth Centuries): General Rules and Their Enforcement in Some Cases Concerning the Executio Parata*, in L. Mayali-M. M. Mart (curr.), *Of Strangers*, cit., pp. 97-135; M. Ascheri, *La normativa di diritto comune per lo straniero nell'opera di G.B. Caccialupi da San Severino*, in *Stranieri e forestieri nella Marca dei secc. XIV-XVI. Atti del 30 convegno di studi*

numerosi precetti a protezione degli indigenti; nell'ottica della società cristiana coeva, che accordava un ruolo fondamentale al concetto di povertà, infatti, norme come quella del capitolare qui in esame miravano tanto alla protezione dei *pauperes*, quanto, per mezzo di questa, alla salvezza dell'anima dei ricchi, attraverso la pratica dell'elemosina e di altre forme caritatevoli²⁵. In questo senso, la prima disposizione del c. *Placuit*, quella relativa all'ospitalità, va interpretata in seno all'obbligo cristiano di dare l'elemosina a quei viaggiatori che non avrebbero potuto altrimenti sostentarsi; e, invero, nelle fonti canonistiche medievali il termine «*hospitalitas*» designava *tout court* le responsabilità del clero parrocchiale in materia di assistenza ai poveri²⁶. La seconda norma del capitolare, invece, quella sul giusto prezzo, riguardava la tutela di quei viandanti che pur potendo permettersi, contrariamente ai più indigenti, di partecipare alla vita economica²⁷, andavano comunque protetti, in quanto *miserabiles personae*, dagli eccessi delle

maceratesi, Macerata, 19-20 novembre 1994, Macerata 1996, pp. 93-113; Id., *Lo straniero: aspetti della problematica giuridica*, in G. Rossetti (cur.), *Dentro la città. Stranieri e realtà urbane nell'Europa dei secoli XII-XVI*, Napoli 1989, pp. 33-46; Id., *Lo straniero nella legislazione e nella letteratura giuridica del tre-quattrocento: Un primo approccio*, in «Rivista di Storia del Diritto Italiano», LX (1987), pp. 179-194.

²⁵ Tra la vastissima letteratura sulla carità e la tutela dei *pauperes*, ci si limiterà a citare, tra gli altri: B. Tierney, *Medieval poor Law. A Sketch of Canonical Theory and its Application in England*, Berkeley-Los Angeles-London, 1959; Id., *The Decretists and the «Deserving Poor»*, in «Comparative Studies in Society and History», I, n° 4 (1959), pp. 360-373; v. anche *supra*, n. 19; O. Condorelli, *Carità e diritto agli albori della scienza giuridica medievale*, in J. Miñambres (cur.), *Diritto canonico e servizio della carità*, Milano 2008, pp. 41-103, 64ss.; M. Mollat, *I poveri nel Medioevo*, Bari 1982, pp. 44-62; B. Geremek, *La pietà e la forza. Storia della miseria e della carità in Europa*, Roma-Bari 2003³, pp. 12ss. e 28ss. Cfr. A. Blazy, *Pèlerin*, cit. D'altro canto, quanto detto va inquadrato alla luce dell'emersione della «spiritualità della beneficenza» che, a seguito dell'affiorare di nuove forme di ineguaglianze legate all'economia mercantile, proprio a partire dal XII secolo aveva iniziato a improntare la società cristiana occidentale: F. Demoulin-Auzary, *Pro sustentandis Christi pauperibus: La naissance d'un droit de l'aumône aux XIIIe et XIIIe siècles*, in D. von Mayenburg-O. Condorelli-F. Roumy-M. Schmoeckel (curr.), *Der Einfluss der Kanonistik auf die europäische Rechtskultur*, V, Köln-Weimar-Wien 2016, pp. 73-100, 74-75. Sulla concezione della povertà nel medioevo, v. anche M. Mollat, *La notion de la pauvreté au Moyen Age; positions des problèmes*, in «Revue d'Histoire de l'Eglise de France», LII (1966), pp. 5-23; Id. (cur.), *Etudes sur l'histoire de la pauvreté. Moyen Age-XVe siècle*, I, Paris 1974, pp. 11-34; B. Geremek, *La pietà*, cit., pp. 3-67.

²⁶ Cfr. B. Tierney, *Medieval poor Law*, cit., pp. 68-69; Id., *The Decretists*, cit., p. 366 n. 20; sull'ospitalità concessa a stranieri e pellegrini v. anche W. Onclin, *Le statut des étrangers dans la doctrine canonique médiévale*, in *L'Étranger*, cit., pp. 37-64, 62-64. Sul concetto di *hospitalitas*, v. anche B. Geremek, *La pietà*, cit., p. 16s.

²⁷ v. *infra*, n. 33.

pratiche lucrative del ceto mercantile²⁸. In questo modo, tale precetto assumeva parimenti una dimensione soteriologica, non contentandosi di limitare l'attività mercantile, ma investendola anche di una funzione sociale, nell'ambito dell'economia della salvezza del cristianesimo medievale.

2.3. *Ambiguità testuali nell'interpretazione della norma*

Vi è un ultimo aspetto che è necessario esaminare riguardo all'utilizzo del c. *Placuit* nell'ambito della scienza canonistica medievale, ed è l'interpretazione del suo dettato normativo, la quale non fu esente da incertezze dovute alle ambiguità testuali del capitolare.

Si è visto, infatti, che il testo del capitolo consiste di due norme: una riguardante l'ospitalità e una sul giusto prezzo; la prima di tali disposizioni suscitò opinioni divergenti su chi fossero i suoi destinatari, nella parte in cui recita: «*presbyteri plebes suas admoneant, ut et ipsi hospitales sint*» («i presbiteri ammoniscano i loro popolani, affinché anche essi stessi siano ospitali»). Bisogna chiedersi, infatti, se il pronome e l'aggettivo (maschili plurali) «*ipsi hospitales*» vadano riferiti al sostantivo (femminile plurale) «*plebes*», cioè ai parrochiani, oppure, piuttosto, a quello (maschile plurale) «*presbyteri*». Nel suo contesto originario, il significato del capitolo è chiaro e non lascia spazio a dubbi: esso si riferisce ai parrochiani; «anche essi stessi», dunque, così come i presbiteri di cui al capitolo precedente²⁹, sono destinatari di un dovere di ospitalità³⁰.

Al di fuori del quadro normativo fissato dal Capitolare di Ver, tuttavia, tale interpretazione non deve essere sembrata così scontata ad alcuni *doctores* duecenteschi, i quali, forse anche alla luce delle ambiguità di concordanza grammaticale, congiunsero «*ipsi hospitales*» a «*presbyteri*», ritenendo, dunque, che il dovere di ospitalità fosse rivolto a questi ultimi, in virtù del dovere in tal senso che generalmente gravava sul clero. In tale prospettiva, pertanto, all'interno c. *Placuit* essi individuarono due norme con due diversi destinatari: da una parte, l'obbligo

²⁸ Sebbene, dunque, non di rado la Chiesa tendesse ad accostare, in modo singolare, la figura del mercante a quelle del povero e del pellegrino, includendo anche il primo tra i *miserabiles* (V. Piergiovanni, *Il Mercante*, cit.; C. Storti, *Alcune considerazioni*, cit.), nel caso del c. *Placuit* il rapporto tra queste categorie sembra essere, piuttosto, antinomico.

²⁹ È d'uopo rammentare come, infatti, vi fosse già un altro capitolo del Capitolare di Ver che ordinava l'adempimento del dovere di ospitalità da parte dei chierici, ossia il c. 12: *supra*, n. 17.

³⁰ Il c. *Placuit*, pertanto, rientrerebbe tra le numerose norme di età carolingia che prescrivevano obblighi in tal senso per tutti i cristiani, a tutela dei pellegrini: cfr. A. Larson, *From Protections*, cit., p. 171.

per il clero di essere ospitale; dall'altra, la raccomandazione dei presbiteri ai propri parrocchiani di non far pagare ai viaggiatori più del dovuto.

Tale linea interpretativa ci è riferita da Enrico da Susa, cardinale Ostiense (c. 1200-1271), nella sua famosa *Lectura* (o *Commentaria*) *super decretalium*, completata nel 1270. Ivi egli riporta l'opinione del suo maestro, papa Innocenzo IV, al secolo Sinibaldo Fieschi (m. 1254)³¹, per il quale «ciò che qui viene detto sull'ospitalità si riferisce esclusivamente ai chierici, mentre quanto riguarda la vendita solo ai laici, secondo la costruzione e l'interpretazione del testo precedente». L'Ostiense, tuttavia, si discosta apertamente da tale spiegazione del rispetto del giusto prezzo, asserendo piuttosto che, «se lo interpretiamo riferito ai laici, come suggerisce il testo, non sbagliamo»³². I parrocchiani – continua il cardinale – sarebbero dunque destinatari di entrambe le prescrizioni del c. *Placuit*: quella di essere ospitali e caritatevoli nei confronti di quei viandanti che si trovano in condizioni di indigenza e non hanno mezzi per sostentarsi; e, in via sussidiaria, quella di praticare il giusto prezzo nella vendita di beni ai viaggiatori più facoltosi, verso cui non sussiste l'obbligo di elemosina³³. Nondimeno, la dottrina formulata dall'Ostiense non determinò il definitivo superamento dell'erronea interpretazione del Fieschi: ancora nel XV secolo, essa era riferita dal grande canonista Niccolò de' Tedeschi, abate Panormitano (1386-1445)³⁴.

A questo punto, una volta compreso il c. *Placuit* nei suoi vari contesti, è possibile analizzare gli elementi che ne fanno un interessante caso di studio per la storia delle teorie giuridiche sul giusto prezzo.

³¹ Cfr. *infra*, n. 53.

³² Ostiense, *In Tertium Decretalium librum Commentaria*, Venetiis 1581, rist. Torino 1965, ad X. 3.17.1, v. *Non carius vendant etc.*, fol. 57va, n° 2: «Est ergo sensus, quod presbyteri debent esse hospitales, nam et ad hoc possunt compelli per excommunicationem, xlii. dist. § Hunc etiam (D.42 d.p.c.1), secundum Alanum et de hoc supra de praebendis De monachis (X. 3.5.12); non tamen laici ad hoc coguntur, et sic, quod dicitur hic de hospitalitate ad clericos tantum refertur, quod vero de venditione ad laicos tantum, secundum constructionem et expositionem literae precedentem. Sed et si hoc intelligamus de laicis, ut innuit litera, secundum quod iacet, non erramus».

³³ Ivi, n° 3: «[...] Et sic est sensus: quod presbyteri debent super duobus parochianos suos admonere. Primo, quod scilicet sint hospitales circa pauperes, qui non habent, unde sub. etc. boni elemosinarii, et charitatiui. [...] Et super secundo [Ut non carius vendant], scilicet diuitibus, quibus non tenentur dare elemosinam, i. q. ii. Pastor (C.1 q.2 c.7). Quantum autem ad hospitalitatem contenti sint monitione tam presbyteri quam episcopi. Quantum vero ad venditionem adhibere possunt episcopi coercionem, quod dic, ut nota in § i.» Sulle dottrine giuridiche relative alla carità e all'elemosina nel medioevo, cfr. B. Tierney, *Medieval poor Law*, cit., pp. 35ss. e 44ss.; O. Condorelli, *Carità*, cit., pp. 65-68.

³⁴ v. *infra*, n. 56.

3. Un'eccezione alla romanizzazione del diritto canonico? La portata e l'interpretazione del c. *Placuit*

In confronto alle altre *sedes materiae* sul giusto prezzo, il c. *Placuit* ha ricevuto un interesse limitato da parte degli studiosi: Baldwin lo ha utilizzato perlopiù come evidenza dell'identificazione del giusto prezzo con la *communis aestimatio* sul mercato³⁵; Brown, invece, si è concisamente soffermato sulle interpretazioni dottrinali del requisito morale di non far pagare un prezzo troppo alto ai viaggiatori, senza dedicare particolare attenzione alle implicazioni di tali teorie³⁶. Odd Langholm, dal canto suo, ha dedicato una maggiore attenzione a tale norma, riconoscendone il ruolo di *auctoritas* nella concettualizzazione della condanna della discriminazione dei prezzi nei confronti dei forestieri da parte di teologi e autori di libri penitenziali³⁷.

In ogni caso, il c. *Placuit* è di particolare interesse soprattutto poiché esso si discosta dalla nozione romanistica di *laesio enormis* per la determinazione della violazione del giusto prezzo³⁸. Ciò, ovviamente, non sorprende affatto se si tiene conto dell'origine altomedievale di tale norma, ma assume un rilievo significativo rispetto al suo utilizzo nel contesto di nostro interesse, ossia la canonistica bassomedievale.

Nel XIII secolo, infatti, la *laesio enormis* sembra costituire il generale parametro di riferimento per l'accertamento giudiziale della violazione della giustizia commutativa, non soltanto, come si è accennato, nella decretalistica, ma anche nell'elaborazione teologica coeva³⁹. L'adozione di tale criterio nella teoria medievale del giusto prezzo sembra dettata da due necessità: da un lato, limitare la rilevanza giuridica della violazione del precetto morale dell'equità negli scambi

³⁵ J. W. Baldwin, *The Medieval Theories*, cit., p. 54; v. anche J. A. Brown, *St Antonin*, cit., p. 159. Su tale principio nei commenti dei giuristi al canone *Placuit*, cfr. per esempio Panormitano, *Commentaria in Tertium Decretalium Librum*, Venetiis 1571, ad X. 3.17.1, n° 3, fol. 104va.

³⁶ J. A. Brown, *St Antonin*, cit., p. 152s.; v. anche Ivi, p. 149.

³⁷ O. Langholm, *Monopoly and Market Irregularities in Medieval Economic Thought: Traditions and Texts to A.D. 1500*, in «Journal of the History of Economic Thought», XXVIII, n° 4 (2006), pp. 395-411, 405-408; Id., *The Merchant*, cit., pp. 58, 65-67, 82, 91-92, 106, 114, 121, 157, 203, 208, 211-212, 240, 242, 244.

³⁸ Cfr. O. Langholm, *The Legacy*, cit., p. 92.

³⁹ v. Tommaso d'Aquino, *La Somma Teologica*, III, *Seconda Parte, Seconda Sezione*, Bologna 2014, q. 77, art. 1, ad 1, p. 737: «*Et ideo lex humana non potuit prohibere quidquid est contra vilitatem, sed ei sufficit ut prohibeat ea quae destruunt hominum convictum; alia vero habeat quasi licita, non quia ea approbet, sed quia ea non punit. Sic igitur habet quasi licitum, poenam non inducens, si absque fraude venditor rem suam supervendat aut emptor vilius emat, nisi sit nimius excessus, quia tunc etiam lex humana cogit ad restituendum, puta si aliquis sit deceptus ultra dimidiam iusti pretii quantitatem*». Cfr. O. Langholm, *L'economia in Tommaso d'Aquino*, Milano 1996, pp. 52ss.

ai casi di lesione dell'interesse pubblico⁴⁰; dall'altro, tutelare i principî romanistici della libertà contrattuale e dell'autonomia negoziale privata, che informavano l'intera disciplina della compravendita e da cui discendeva la regola generale di remissione della determinazione del prezzo alla discrezionalità delle parti, rispetto alla quale, dunque, l'ipotesi della *laesio enormis* costituiva un mero limite, anzi l'unico⁴¹.

Nel caso del c. *Placuit*, invece, tanto la sua formulazione testuale quanto le interpretazioni datene dalla scienza canonistica⁴² sembrano accordare la tutela giuridica prevista per violazione del giusto prezzo nell'ipotesi, decisamente più ampia, di qualsiasi superamento rilevante del valore di mercato del bene. Ciò, chiaramente, solleva interrogativi tanto rispetto all'applicazione di tale norma nel contesto giuridico bassomedievale, quanto al perché i decretalisti sentirono l'esigenza di recuperarla e riattivarla nel *corpus* dell'ordinamento canonico, dopo la sua esclusione ad opera di Graziano. In altre parole: era possibile costringere un mercante a ridurre il prezzo ingiusto praticato ai viandanti, seppure in assenza di *laesio enormis*, semplicemente sulla base della lettera del c. *Placuit*? E, in caso affermativo, il potere coercitivo attribuito al sacerdote in tal senso veniva fatto valere giudizialmente oppure, in virtù del ruolo pastorale del clero, in via stragiudiziale?

La domanda non è affatto oziosa, giacché gli studiosi hanno finora negato qualsivoglia natura cogente a questo tipo di norme. Recentemente, per esempio, Brown ha riconosciuto una dimensione meramente morale al c. *Placuit*, come

⁴⁰ Come efficacemente sintetizzato da San Tommaso nel passo riportato alla nota precedente.

⁴¹ Sulla libertà contrattuale nel diritto romano, epitomata dalla massima «*licet contrahentibus invicem se naturaliter circumvenire*» (Dig. 4.4.16.4 e Dig. 19.2.22.9), si vedano, tra gli altri, A. Wacke, *Freedom of Contract and Restraint of Trade Clauses in Roman and Modern Law*, in «*Law and History Review*», XI, n° 1 (1993), pp. 1-19; Id., *Circumscribere, gerechter Preis und die Arten der List*, in «*Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Romanistische Abteilung*», XCIV (1977), pp. 184-246; T. Mayer-Maly, *Privatautonomie und Vertragsethik im Digestenrecht*, in «*Jura*», VI (1955), pp. 128-138, rist. in Id., *Recht - Gerechtigkeit - Rechtswissenschaft: gesammelte Schriften von Theo Mayer-Maly*, Wien 2019, pp. 127-137; W. Scherrer, *Die geschichtliche Entwicklung des Prinzips der Vertragsfreiheit*, Basel 1948, pp. 7ss. Sul binomio libertà contrattuale / giusto prezzo, v. P. Lambrini, *Autonomia privata*, cit.; Ead., *Le norme*, cit.; A. Grebieniow, *La laesio enormis*, cit.; L. A. DiMatteo, *Equitable Law*, cit., pp. 18ss.; J. W. Baldwin, *The Medieval Theories*, cit., pp. 17ss.

⁴² In tal senso, sono particolarmente eloquenti i commenti del Panormitano (*infra*, n. 95) e di Giovanni d'Andrea, *In tertium Decretalium librum Nouella Commentaria*, Venetiis 1581, ad X. 3.17.1, v. *quam mercator*, n° 3, fol. 79rb: «no. 10. q. 2. (C.1 q.2 c.10) hoc ius porrectum, quod si ecclesiae uolenti uendere rem suam, offeratur ultra iustum precium, non recipient illud ultra, cui concordat Hostiensis. Sed Laurentius contra». Entrambi, infatti, usano l'espressione «*ultra iustum precium*» e non «*ultra dimidium*», come la formulazione civilistica avrebbe invece implicato.

forma di controllo sugli eccessi del mercato⁴³; la rilevanza giudiziale della lesione della giustizia commutativa, invece, sarebbe stata circoscritta ai soli casi ascrivibili al principio romanistico della *laesio enormis*, opportunamente adottata dal diritto canonico⁴⁴. Similmente, nell'affrontare l'effettività delle proibizioni canonistiche delle pratiche speculative, Baldwin ha distinto tra norme dedicate al foro interno e altre indirizzate al foro esterno. Nella sua interpretazione, la giurisdizione ecclesiastica sulle transazioni commerciali sarebbe stata dominata dal principio civilistico della libertà contrattuale, delimitato nella sua portata solo dalla fattispecie della *laesio enormis*; la questione più ampia della giustizia nei profitti commerciali, invece, sarebbe stata relegata al solo *forum conscientiae*, ove norme come il c. *Placuit* sarebbero state al servizio del confessore, piuttosto che del giudice⁴⁵.

Prestando, tuttavia, maggiore attenzione alle interpretazioni dottrinali che i canonisti diedero del c. *Placuit*, è possibile notare un certo dibattito rispetto alla sua applicabilità in concreto, specialmente per ciò che riguarda la possibilità per le autorità ecclesiastiche di esigere giudizialmente il rispetto degli standard di giustizia negli scambi da parte dei mercanti. Nel resto di questo saggio si analizzerà tale dibattito, al fine di fornire due suggerimenti. Innanzitutto, che la canonistica del XIII secolo avesse elaborato, sebbene in un'ipotesi specifica, una forma di giurisdizione ecclesiastica in materia di giusto prezzo la quale, da un lato, nasceva e agiva indipendentemente dal modello romanistico che in quel periodo iniziava a permeare lo *ius decretalium* e, dall'altro, corrodeva la sfera di autonomia tradizionalmente riservata in materia mercantile e civile al foro secolare. In secondo luogo, che ciò fu reso possibile dalla risignificazione di una norma di *ius vetus* alla luce dello *ius novum*, producendo la giuridificazione di un provvedimento originariamente destinato ad agire, piuttosto, nella cornice extra-giuridica della cura pastorale.

4. Il dibattito canonistico sulla cogenza del c. *Placuit*

A uno sguardo attento, l'interpretazione del c. *Placuit* offerta dai decretalisti sembra ruotare intorno a un certo grado di coercibilità, sebbene in forme eterogenee.

⁴³ J. A. Brown, *St Antonin*, cit., p. 152, 159.

⁴⁴ Ivi, p. 159. Cfr. Tommaso d'Aquino, *Somma Teologica*, cit., q. 77, art. 1, ad 1, p. 737, ove egli distingue tra il limite della *laesio enormis* per la perseguibilità nel foro esterno e la punibilità nel foro interno, invece, di qualunque deviazione rilevante dal giusto prezzo, secondo la *lex divina*.

⁴⁵ J. W. Baldwin, *The Medieval Theories*, cit., pp. 57-58.

4.1. *Ambiguità testuali: la glossa di Alano Anglico*

Tra i primi decretalisti, il punto di partenza in materia sembrerebbe essere una glossa alla parola «*admoneant*», tratta dall'apparato alla *Compilatio Prima* composto da Alano Anglico (fl. 1190-1210) prima del 1207, in cui il giurista inglese fa espresso riferimento alla cogenza della norma, affermando: «essi possono anche essere costretti a ciò tramite la scomunica»⁴⁶. Va notato, tuttavia, che la formulazione della glossa di Alano lascia un certo spazio ad ambiguità.

Innanzitutto, il testo presenta dubbi rispetto all'oggetto stesso della costrizione, ossia se questa vada raccordata con la prima, la seconda o entrambe le disposizioni del capitolare *Placuit*. In tal senso, vale la pena notare che, mentre originariamente nell'apparato di Alano tale glossa era riferita alla parola «*admoneant*», le sue successive trasposizioni all'interno delle glosse ordinarie alla *Compilatio Prima* e al *Liber Extra* la ricondussero, invece, al termine «*hospitales*»⁴⁷, ascrivendo così il potere di costrizione al solo obbligo di ospitalità⁴⁸, da interpretarsi, come si è detto, nel senso di dovere di elemosina. E d'altra parte, che Alano intendesse associare il potere di costrizione all'*hospitalitas* e non al rispetto del giusto prezzo è suggerito anche dall'allegazione giuridica che egli vi correda a supporto: D.42 d.p.c.1. Tale *dictum* graziano, infatti, si riferisce proprio al dovere cristiano di accoglienza e alle conseguenze negative della violazione del suo assolvimento, citando l'esempio di Diòtreffe: un cristiano che impediva l'azione dei missionari itineranti mandati da San Giovanni e scomunicava coloro che davano loro ospitalità, e che fu pertanto condannato dall'apostolo nella sua terza epistola⁴⁹.

⁴⁶ Alano Anglico, *Apparatus ad Compilationem Primam*, come trasmesso dal ms. München, BSB, Clm. 3879, foll. 1-97v, 44va, ad 1 Comp. 3.15.2, v. *admoneant*: «*Possunt etiam ad hoc per excommunicationem compelli, ut xlii. di. § Hunc etiam (D.42 d.p.c.1)*».

⁴⁷ Cfr. Tancredi, *Glossa ordinaria ad Compilationem Primam (recensio II)*, come trasmessa dal ms. Città del Vaticano, BAV, Vat. lat. 1377, foll. 2-98v, 44va, ad 1 Comp. 3.15.2, v. *ospitales*; Bernardo da Parma, *Glossa ordinaria ad Librum Extra*, in *Decretales D. Gregorii papae IX. suae integritati una cum glossis restitutae*, Romae 1582, ad X. 3.17.1, col. 1122, v. *hospitales*.

⁴⁸ Si noti, incidentalmente, che O. Langholm, *Monopoly*, cit., p. 406 e Id., *The Merchant*, cit., p. 106 n. 16, attribuisce erroneamente il riferimento alla compulsione nella glossa di Alano, così come trasmessa dalla *Compilatio Prima*, al rispetto del giusto prezzo.

⁴⁹ D.42 d.p.c.1: «*Hinc etiam Iohannes Euangelista in epistola sua quendam Diotrepem excommunicat, qui nec pauperes recipiebat, et recipientes de ecclesia eiciebat. In hospitalitate autem non est habendas delectus personarum, sed indifferenter quibuscumque sufficimus hospitales nos exhibere debemus*». Cfr. 3 Gv. 1,9-10: «Ho scritto qualche parola alla Chiesa, ma Diòtreffe, che ambisce il primo posto tra loro, non ci vuole accogliere. Per questo, se verrò, gli rinfacerò le cose che va facendo, parlando di noi con discorsi maligni. Non contento di questo, non riceve i fratelli e impedisce di farlo

In secondo luogo, la glossa di Alano presenta incertezze anche per ciò che riguarda i destinatari della coercizione stessa, e ciò dipende tanto dalle ambiguità testuali contenute nell'affermazione del canonista inglese, quanto da quelle, già esaminate, dello stesso c. *Placuit*⁵⁰. Se, infatti, come fanno le glosse ordinarie alle raccolte di decretali, collegassimo la glossa di Alano al vocabolo «*hospitales*», il verbo «*possunt compelli*» utilizzato dal giurista non potrebbe che avere come soggetto il sostantivo al quale tale attributo è riferito. E si è visto, d'altronde, come alcuni giuristi, a partire da Innocenzo IV, ascrissero il dovere di ospitalità ai presbiteri e non già ai laici⁵¹. Di conseguenza, anche l'opinione di Alano fu ricondotta al clero, configurando la possibilità di costringere i chierici ad assolvere il loro dovere di *hospitalitas*, sotto minaccia di scomunica⁵². Ciò va tenuto presente nell'analizzare il commento al c. *Placuit* prodotto dal Fieschi nel proprio apparato alle decretali (1245), ove il pontefice contrasta espressamente l'opinione del giurista inglese, ammettendo la costrizione nella sola ipotesi di presenza di notorietà del fatto, nel qual caso sarebbe stato possibile procedere alla scomunica o all'interdizione⁵³. Il papa, dunque, nel negare il la generale sussistenza di un potere cogente nella fattispecie prevista dal c. *Placuit*, faceva riferimento all'obbligo dei presbiteri di essere ospitali verso i forestieri e non, invece, all'esigibilità del dovere di praticare il giusto prezzo da parte dei laici⁵⁴. L'opinione di senso opposto del cardinale Ostiense, invece, oltre a ricondurre entrambi gli obblighi del capitolare in capo ai laici, distingueva tra le conseguenze delle due fattispecie: mentre per la violazione del vincolo di ospitalità dei laici il rimedio si sarebbe limitato all'ammonizione da parte del vescovo o del presbitero, nel caso della vendita ingiusta l'Ostiense ammetteva la coercizione⁵⁵, come vedremo meglio successivamente. Con un salto diacronico,

a quelli che lo vorrebbero e li scaccia dalla Chiesa» (CEI, 2008); v. anche W. Thüsing, *Le tre lettere di Giovanni*, Roma 1984, p. 204, e R. E. Brown-J. A. Fitzmyer-R. E. Murphy (curr.), *Nuovo grande commentario biblico*, Brescia 2002², p. 1303.

⁵⁰ v. *supra*, §2.3.

⁵¹ *Ibid.*

⁵² La medesima conseguenza, d'altra parte, discenderebbe anche se riferissimo la glossa di Alano al vocabolo «*admoneant*», così come avviene nell'apparato del canonista stesso. Anche in tal caso, infatti, bisognerebbe identificare il soggetto della locuzione «*possunt compelli*» con quello del verbo glossato, ossia i presbiteri, appunto.

⁵³ Innocenzo IV, *Apparatus in quinque libros Decretalium*, Francofurti ad Moenum 1570, rist. 1968, ad X. 3.17.1, v. *admoneant*, fol. 391b: «*et si necesse fuerit compellent, 42. dist. § Hinc etiam (D.42 d.p.c.1) secundum Alanum, sed nos contra, nisi esset notorium, quia tunc posset excommunicare, nisi emendaretur, vel interdiceret nocentes*».

⁵⁴ Cfr. *supra*, n. 32.

⁵⁵ v. *supra*, n. 33.

l'opinione di Innocenzo IV fu ripresa, ancora nel XV secolo, dal Panormitano, il quale, parimenti, riferì la compulsione al solo dovere di ospitalità, sebbene, contrariamente al Fieschi, egli lo estendesse anche ai laici, limitatamente al caso di necessità estrema da parte del prossimo⁵⁶.

4.2. *Conciliare interessi opposti: tra la libertà contrattuale e bene comune*

Se la glossa di Alano Anglico divenne la base testuale per configurare la coerenza del solo dovere di ospitalità, la possibilità di garantire l'osservanza del giusto prezzo attraverso la costrizione, nel caso stabilito dal c. *Placuit*, fu oggetto di esplicito dibattito tra i canonisti. Essa, per esempio, è espressamente menzionata (sebbene anche lì con una certa ambiguità sintattica rispetto a chi ne siano i destinatari) dal *casus* sul capitolo in questione scritto da Bernardo da Parma (c. 1200-1266) e aggiunto al testo della norma nell'*Editio Romana* del *Liber Extra* (1582)⁵⁷. Di segno opposto, invece, è l'opinione di Vincenzo Ispano (m. 1248), il quale sembra essere l'unico canonista a negare completamente la possibilità di costringere i commercianti a rispettare i dettami del c. *Placuit* in materia di giusto prezzo. In una glossa a tale capitolo, infatti, egli afferma, sulla scorta del diritto romano⁵⁸, che nessuno possa essere obbligato a vendere qualcosa se

⁵⁶ Panormitano, *Commentaria*, cit., ad X. 3.17.1, in glossa *i.*, n° 8, fol. 105ra: «iuncto texto in ea allegat quod potest quis compelli per excommunicationem, ut sit hospitalis, idest charitativus, et eleemosynarius ad recipiendos peregrinos in domo. Innocentius videtur sentire contrarium, nisi peccatum sit notorium, et multum lente in hoc transeunt doc. Ego distinguere, quod aut loquitur in clerico beneficiato, aut laico. Primo casu potest compelli et fieri compulsio, ut iuxta facultates sit charitativus, et aliter non faciens peccat, quia ad opus pietatis sunt principaliter instituta beneficia, 12. q. i. c. *Videntes* (C.12 q.1 c.16) et 16. q. i. c. *finalis* (C.16 q.1 c.68) et in c. *de monachis, de praebendis* (X. 3.5.12). Secundo casu, cum quaeritur de laicis, dico quod ubi est maxima necessitas ex parte proximi, laicus peccat sibi non subueniendo, et sic posset compelli ad subventionem per excommunicationem, 86 di. c. *Pasce* (D.86 c.21), 83. di. c. *i.* (D.83 c.1) et *ii.* (D.83 c.2) [...]». Cfr. anche F. Demoulin-Auzary, *Pro sustentandis Christi*, cit., pp. 98-99.

⁵⁷ Bernardo da Parma, *Glossa ordinaria*, cit., *casus* ad X. 3.17.1, col. 1122: «Dicitur in hoc capitulum quod presbyteri debent admonere plebes suas, ut cum humanitate vendant res suas transeuntibus, ad quod si opus fuerit, compellantur. Nota quod transeuntibus nihil carius vendendum est, quam in mercato». Più in generale sui *casus* di Bernardo, v. O. Condorelli, *Un'opera ancora da studiare: l'Editio Romana del Corpus iuris canonici*, in «Bulletin of Medieval Canon Law», n.s., XXXIX (2022), pp. 125-164, e specialmente 128 n. 6; S. Kuttner, *Notes on the Glossa ordinaria of Bernard of Parma*, in «Bulletin of Medieval Canon Law», n.s., XI (1981), pp. 86-94, rist. in Id., *Studies in the History of Medieval Canon Law*, Aldershot 1990, n° XIV.

⁵⁸ Vincenzo cita quasi letteralmente la *lex* «*Imperatores*»: un passo di Papirio che riportava un rescritto di Antonino Pio e Lucio Vero, secondo il quale nessuno poteva essere costretto a vendere a un prezzo o una misura non graditi; cfr. Dig. 18.1.71: «*Imperatores Antoninus et Verus Augusti Sextio Vero in haec verba rescripserunt: "Quibus mensuris aut pretiis negotiatores vina compararent,*

insoddisfatto del prezzo o della misura imposti⁵⁹. Sono numerose, in effetti, le *sedes materiae* dello *ius civile* che sembrano negare la possibilità di costringere i mercanti a vendere a un certo prezzo contro la loro volontà. Oltre alla *lex* «*Imperatores*» citata da Vincenzo, si esprimono in tal senso anche alcuni passi del Codice, come le *leges* «*Nemo exterus*»⁶⁰, «*Invitum*»⁶¹ e «*Dudum*»⁶². Su tale punto, inoltre, accanto a questi passi i glossatori erano soliti allegare anche norme romanistiche che affermavano un più generale principio di libertà contrattuale, come la *lex* «*In re mandata*»⁶³. In risposta a queste obiezioni, i decretalisti furono impegnati a trovare delle soluzioni di compromesso tra le due opposte esigenze della tutela della autonomia negoziale delle parti, sancita dalle norme di diritto romano, e del perseguimento della giustizia nelle transazioni economiche, protetta dal c. *Placuit*.

Il punto di svolta in tale dibattito fu rappresentato dalla *Lectura* del cardinale Ostiense, il quale risolse l'antinomia tra le fonti romanistiche e il c. *Placuit* adottando un modello di regola/eccezione, secondo la tecnica logica della *distinctio*. Così, le norme giustinianee, in base alle quali nessuno poteva essere costretto a

in contrahentium potestate esse: neque enim quisquam cogitur vendere, si aut pretium aut mensura displiceat, praesertim si nihil contra consuetudinem regionis fiat».

⁵⁹ Vincenzo Ispano, *Apparatus ad Decretales Gregorii IX*, come trasmesso dal ms. Madrid, BNE, 30, foll. 1-282v, 177va, ad X. 3.17.1, v. *quam* (ivi erroneamente *quantum*): «*Contra: non compellitur quis vendere si aut pretio aut mensura displicet, ff. de contrabenda emptione Imperatores (Dig. 18.1.71)*». Cfr. O. Langholm, *The Legacy*, cit., p. 92. Id., *The Merchant*, cit., p. 117 n. 57, ha erroneamente attribuito tale glossa a Tancredi, sulla base del fatto che nel ms. Paris, BNF, lat. 3967, foll. 1-212v, 129va, contenente l'apparato di Vincenzo, essa è ascritta al giurista bolognese attraverso il *siglum* «t.». Tale sigla, tuttavia, non appare né nel ms. Paris, BNF, lat. 3968, fol. 107vb (come notato dallo stesso Langholm), né nel codice spagnolo sopracitato (contrariamente a quanto indicato dal medesimo); essa, inoltre, è assente anche dalla più risalente versione della glossa contenuta nell'apparato di Vincenzo alla *Compilatio Prima*, come trasmesso dal ms. Leipzig, Universitätsbibliothek, 983, foll. 1-60v, 27ra, ad 1 Comp. 3.15.2, v. *vendant*. Non vi è traccia, infine, di tale glossa nell'apparato dello stesso Tancredi.

⁶⁰ Cod. 1.9.9: «*Nemo exterus religionis iudaeorum iudaeis pretia statuet, cum venalia proponentur. Iustum est enim sua cuique committere. Itaque rectores provinciarum vobis nullum discussorem aut moderatorem esse concedent. Quod si quis sumere sibi curam praeter vos proceresque vestros audeat, eum velut aliena appetentem supplicio coercere festinent*».

⁶¹ Cod. 4.38.11: «*Invitum comparare vel distrabere postulantis causam iustam non continet desiderium*».

⁶² Cod. 4.38.14: «*Dudum proximis consortibusque concessum erat, ut extraneos ab emptione removerent neque homines suo arbitratu vendenda distraberent. Sed quia gravis haec videtur iniuria, quae inani honestatis colore velatur, ut homines de rebus suis facere aliquid cogantur inviti, superiore lege cassata unusquisque suo arbitratu quaerere vel probare possit emptorem, nisi lex specialiter quasdam personas hoc facere prohibuerit*».

⁶³ Cod. 4.35.21: «*[...] Nam suae quidem quisque rei moderator atque arbiter non omnia negotia, sed pleraque ex proprio animo facit [...]*». Cfr. quanto detto *supra*, n. 41.

vendere a un certo prezzo, avrebbero avuto valenza generale nel caso di merci non ancora esposte per la vendita, ma non avrebbero negato l'efficacia del capitolare, il quale si sarebbe applicato, invece, alle merci già messe in commercio; ciò si sarebbe giustificato in ragione dello stato di necessità in cui versavano viaggiatori⁶⁴. Seguendo questa interpretazione, il rispetto del giusto prezzo prescritto dal c. *Placuit* esulava da mere ragioni di equità nello scambio e implicava considerazioni circa lo stato di necessità (ossia una condizione di bisogno e indigenza) dei soggetti coinvolti⁶⁵, giustificando, pertanto, la compressione della sfera di autonomia negoziale delle parti. Ciò, dal suo canto, si basava sui principî, affermatasi già con la decretistica e conformi anche al diritto romano, secondo cui «*necessitas non habet legem*»⁶⁶ e «*tempore necessitatis omnia sunt communia*»⁶⁷.

⁶⁴ Ostiense, *Commentaria*, cit., ad X. 3.17.1, v. *vendant*, fol. 57va, n° 7: «*Sed contra C. eodem titu. Dudum (Cod. 4.38.14) et l. Inuitum (Cod. 4.38.11), C. mandati In re mandata (Cod. 4.35.21), C. de iudicis [sic!] Nemo exterus (Cod. 1.9.9). Solutio: iura illa locum habent ab initio, sed ex quo aliquis rem suam tradit venalem, distingui potest, ut iusto pretio vendat, ut probant leges inductae supra eo super verbo "ad presbyterum", secundum Ioannem et Azonem et dominum meum. Imo dic, quod illa contraria fallunt hic. Est enim hic casus specialis contra regulam illam, et est ratio specialitatis humana necessitas, quae et in hoc casu excusat a furto vel in totum, vel in partem, in de furtis Si quis per necessitate (X. 5.18.3), et ab excommunicatione, xi. q. 3. Quoniam multos (C.11 q.3 c.103), infra de sententia excommunicationis Inter alia (X. 5.39.31), unde et tota die videmus, quod de consuetudine generali coguntur homines granum et alias res suas venales exponere tempore caristiae, ad hoc supra de feriis Licet (X. 2.9.3)*».

⁶⁵ v. G. Couvreur, *Les pauvres ont-ils des droits? Recherches sur le vol en cas d'extrême nécessité depuis la Concordia de Gratien (1140) jusqu'à Guillaume d'Auxerre (†1231)*, Roma 1961, pp. 71-73; M. Ascheri, *Note per la storia dello stato di necessità. La sistemazione canonistica*, in «*Studi senesi*», LXXXVII (1975), pp. 7-94; cfr. anche A. Ormanni, *Necessità (stato di) (dir. rom.)*, in *Enciclopedia del diritto*, XXVII (1977), s.v., e C. Schwarzenberg, *Necessità (stato di) (dir. interm.)*, Ivi, s.v. Recentemente sul concetto di *necessitas* nell'elaborazione dottrinale del diritto comune, v. C. Valsecchi, *La necessità come categoria giuridica: un'ipotesi di lavoro per Jacopo Menocchio*, in «*Italian Review of Legal History*», X, n° 1 (2024): *Per gli 80 anni di Maria Gigliola di Renzo Villata*, pp. 697-754.

⁶⁶ v. C.1 q.1 d.p.c.39. Cfr. Uguccio, *Summa in Decretum*, come trasmessa dal ms. Città del Vaticano, BAV, Vat. lat. 2280, ad C.1 q.1 d.p.c.39, v. *necessitas non habet legem*, fol. 93vb: «*idest in necessitate positus non subset legi, nec dicitur legis esse transgressor, idest reus transgressionis, licet aliter faciat quam precipiat lex [...]*». Sull'origine di tale principio, v. F. Roumy, *L'origine et la diffusion de l'adage canonique «Necessitas non habet legem» (VIIIe-XIIIe s.)*, in W. P. Müller-M. E. Sommar (curr.), *Medieval Church Law and the Origins of the Western Legal Tradition. A Tribute to Kenneth Pennington*, Washington, D.C. 2006, pp. 301-319. Cfr. anche B. Tierney, *Medieval Poor Law*, cit., pp. 37-38; G. Couvreur, *Les pauvres*, cit., pp. 45-154; S. Kuttner, *Kanonistische Schuldlehre vom Gratian bis auf die Dekretalen Gregors IX. Systematisch auf Grund der handschriftlichen Quellen dargestellt*, Città del Vaticano 1935, pp. 291-298; M. Ascheri, *Note*, cit.; C. Schwarzenberg, *Necessità*, cit.

⁶⁷ v. D.1 c.7. Cfr. Giovanni Teutonico-Bartolomeo da Brescia, *Glossa ordinaria ad Decretum Gratiani*, in Graziano, *Decretum Gratiani emendatum et notationibus illustratum, unà cum glossis*,

Partendo dalla fattispecie del c. *Placuit*, inoltre, il ricorso a tale criterio fondava e legittimava lo stato di eccezione⁶⁸, giustificando interventi straordinari di politica economica da parte del potere pubblico in nome dell'interesse collettivo⁶⁹. L'Ostiense, difatti, paragonava il caso delineato dal capitolare allo stato di necessità per fame quale causa di giustificazione in ambito criminale, o alle ragioni eccezionali che giustificano politiche di vendita forzata, come la carestia⁷⁰. In tal modo, l'illustre decretalista tentava di riconciliare il c. *Placuit* con il sistema di diritto romano, il quale, malgrado le *sedes materiae* di segno opposto appena viste, ammetteva, invero, che fosse possibile obbligare a vendere a un giusto prezzo al fine di sostenere coloro che si trovassero in stato di necessità in tempo di fame⁷¹. Tutto ciò, a sua volta, va inteso nel contesto di un sempre più crescente impiego, a partire proprio dal XIII secolo, di poteri emergenziali da parte della

Gregorii XIII, pont. max. jussu editum, Romae 1582, ad D.1 c.7, v. communis omnium, col. 6: «idest, nihil erat proprium alicui iure diuino. Vel dic communis, idest, communicanda tempore necessitatis, ut 47. dist. Sicut (D.47 c.8), nam etiam secundum legem Rhodiam tempore periculi cibaria maxime erant communia, ut ff. ad legem Rhodiam l. 2. § cum in eadem naue (Dig. 14.2.2.2) in finem, 12. q. i. Dilectissimis (C.12 q.2 c.2)». Si veda anche Bernardo da Parma, *Glossa ordinaria ad Librum Extra*, in *Decretales D. Gregorii papae IX. suae integritati vna cum glossis restitutae*, Romae 1582, ad X. 5.41.4, v. *necessitas*, col. 1963: «*Hoc ideo dicit, quia necessitas legi non subiacet [...] unde tempore necessitatis omnia sunt communia [...]*». Si vedano anche D.8 a.c.1 e D.8 c.1. Tra la vasta letteratura sul tema, v. R. Weigand, *Die Naturrechtslehre der Legisten und Dekretisten von Irenaeus bis Accursius und von Gratian bis Johannes Teutonicus*, München 1967, pp. 307-335; O. Condorelli, *Un'opera*, cit., pp. 141-142; Id., *Ritualità nell'emergenza: spigolature dai trattati sulla peste di Gianfrancesco Sannazari della Ripa (1522) e Girolamo Previdelli (1523)*, in G. Chillè-R. Stracuzzi (curr.), *L'indomito desio. Scritti dedicati a Federico Martino*, Messina 2023, pp. 127-142, 136-138; Id., *Un'opera*, cit., pp. 141-142; B. Tierney, *Medieval Poor Law*, cit., pp. 26ss.; G. Couvreur, *Les pauvres*, cit., pp. 91ss.; M. Ascheri, *Note*, cit., pp. 43-44, 64ss. Il principio ivi esposto è anche espressamente richiamato dal Panormitano: *infra*, n. 79; cfr. anche *supra*, n. 56.

⁶⁸ Cfr. G. Agamben, *Stato di eccezione*, Torino 2003.

⁶⁹ v. M. De Wilde, *Emergency Powers and Constitutional Change in the Late Middle Ages*, in «*Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis*», LXXXIII (2015), pp. 26-59. Sui concetti di giusto prezzo e bene comune come forme di legittimazione per la regolazione pubblica del mercato nel pensiero della Chiesa medievale, cfr. G. Guyon, *La position*, cit., §§19-20.

⁷⁰ Cfr. S. Kuttner, *Kanonistische Schuldhlehre*, cit., pp. 294ss.

⁷¹ Si veda, per esempio, nel secolo successivo, la disamina del problema da parte del grande giurista Bartolo da Sassoferrato (1313/14-1357): Bartolo da Sassoferrato, *In Primam Digesti Veteris Partem Commentaria Cum Additionibus*, Basileae 1589, I, ad Dig. 1.12.1.11, n° 1, p. 111: «*Aut quaeritur, nunquid aliquis minus iusto precio cogatur rem suam uendere? Et tunc dic, aut est tempus necessitatis et caristiae, et tunc cogitur uendere minus iusto precio [...]. Aut non est tempus necessitatis: et tunc aut quaeritur de his rebus, quae sunt ad communem usum hominum, ut carnes, frumentum, et similia: et tunc cogitur uendere iusto pretio*». Cfr. anche A. T. Sheedy, *Bartolus on Social Conditions in the Fourteenth Century*, New York 1942, specialmente p. 83; M. S. Testuzza, *Cibo e pratiche alimentari tra diritto e religione. Strategie euristiche dell'età premoderna*, Acireale 2018, pp. 132-151.

sfera pubblica⁷², nonché della comune prassi coeva di regolamentare i prezzi di mercato, specialmente per i beni alimentari⁷³.

La medesima linea di pensiero fu poi adottata e perfezionata dai giuristi dei secoli successivi. Nel Trecento, Giovanni d'Andrea (c. 1270-1348), dopo aver riportato l'opinione di Vincenzo Ispano e quelle dei civilisti da un lato, e dell'Ostiense dall'altro⁷⁴, cercò di risolvere la persistenza di dottrine contrastanti adottando la posizione del proprio maestro in diritto romano Martino Sillimani (c. 1250-1306)⁷⁵, che espandeva la distinzione dell'Ostiense tra diversi tipi di merci, mantenendo una differenziazione tra beni non ancora in vendita e mercanzie già esposte per essere vendute: soltanto il proprietario di queste ultime poteva essere obbligato a praticare il prezzo di mercato. Giovanni, inoltre, riportava anche l'opinione di coloro che differenziavano tra le derrate alimentari e altri tipi di beni, limitando l'azionabilità del rispetto del giusto prezzo di cui al c. *Placuit* solo alle prime⁷⁶. E, d'altra parte, un'interpretazione di questo tipo

⁷² Cfr., per quanto riguarda i poteri di emergenza dei sovrani laici, M. De Wilde, *Emergency Powers*, cit.

⁷³ v. R. de Roover, *The Concept*, cit.

⁷⁴ Giovanni d'Andrea, *Nouella*, cit., ad X. 3.17.1, v. *possunt*, n° 4, foll. 79rb-va: «*contra non cogitur quis uendere, si precium uel mensura sibi displicet, ff. de contrabenda emptione Imperatores (Dig. 18.1.71), Vincentius. Item contra: C. eodem l. Dudum (Cod. 4.38.14) et l. Inuitum (Cod. 4.38.11), C. mandati In re mandata (Cod. 4.35.21), C. de Iudeis Nemo exterus (Cod. 1.9.9). Solutio: iura illa locum habent a principio, sed ex quo quis rem suam uenalem exponit, distingui potest, ut iusto precio uendant, ad hoc iura quae inducam super glossam et hoc placet Iacobus, Baldus et Azzo. Sed Hostiensis dicit, quod illa iura hic fallant, et est speciale contra regulam et ratio specialitatis humana uccessitas, quae etiam hoc casu in totum uel partem excusat a furto, infra de furtis Si quis per (X. 5.18.3), et ab excommunicatione, 11. q. 3. Quoniam (C.11 q.3 c.103), de sententia excommunicationis Inter (X. 5.39.31), unde et tota die uidemus, quod de consuetudine coguntur homines uendere granum, et alias res suas tempore caristiae, de feriis Licet (X. 2.9.3) [...]».*

Più avanti egli riferisce anche la posizione di Sinibaldo Fieschi: Ivi, in glossa 2. in fine, n° 5, fol. 79va: «*sed nos contra, nisi esset notorium, quia tunc posset excommunicare uel interdiceret, nisi emendaret, Innocentius*».

⁷⁵ v. F. Migliorino, «*Dominus meus in legibus*»: *The Search for a Liber quaestionum of Martinus Sillimani*, in L. Mayali-S. J.A. Tibbets (curr.), *The Two Laws. Studies in Medieval Legal History Dedicated to Stephan Kuttner*, Washington, D.C. 1990, pp. 121-151.

⁷⁶ Giovanni d'Andrea, *Nouella*, cit., ad X. 3.17.1, v. *possunt*, n° 4, fol. 79va: «*[...] Dominus meus in legibus dicebat tria consideranda, scilicet: simpliciter uendere; secundum uendere minus iusto precio; 3. uendere iusto precio. Ad primum nullus cogitur [sic!], C. de iure deliberandi. Nec emere (Cod. 6.30.16), nec ad secundum, ff. ad l. Iuliam de annonae l. finalis (Cod. 48.12.3). Circa tertium dicebat duobus modis rem considerandam: uno modo singulariter, et tunc non compellitur singulariter uendere, ff. rerum amotarum Non enim (Dig. 25.2.9), alio modo consideratur haec res in communi, ut cum praecipitur libram carnis, mensuram bladi uel uini pro tanto dari, et tunc qui uenalem exponit, pro precio taxato uendere tenetur, ut hic et in § cura carnis (Dig. 1.12.1.11). Alii dicunt in uictualibus speciale, quod qui rem uenalem exposuit, iusto precio uendere cogitur, ut in § cura (Dig. 1.12.1.11) et ff. de muneribus et honoribus l. finalis § item episcopi (Dig.*

sembra essere il naturale corollario della giustificazione fornita dai giuristi, giacché l'elaborazione canonistica sullo stato di necessità verteva, in particolare, intorno alla situazione peculiare dell'affamato⁷⁷. Nel secolo successivo, tale funzione espansiva è visibile nel commento del Panormitano, il quale riprese ed approfondì l'approccio di Giovanni, differenziando, sul modello dei legisti⁷⁸, a seconda della natura delle merci. Mentre il prezzo degli alimenti doveva sempre conformarsi al loro valore di mercato, per quanto riguarda gli altri tipi di merci, egli operò una distinzione tra beni essenziali (come i vestiti o l'alloggio) e non: i commercianti avrebbero potuto essere obbligati a fornire a prezzi calmierati soltanto i primi, giustificando così politiche pubbliche di intervento e regolamentazione del mercato a tutela dell'interesse generale⁷⁹.

50.4.18.7). *In aliis, puta domo, precio et his similibus, ipse sit rei suae moderator et arbiter, C. mandati In re mandata (Cod. 4.35.21)*». Cfr. anche O. Langholm, *The Legacy*, cit., p. 92.

⁷⁷ Cfr. G. Couvreur, *Les pauvres*, cit., pp. 80ss.

⁷⁸ v. per esempio Bartolo da Sassoferrato, *In Primam Digesti Veteris Partem Commentaria*, cit., ad Dig. 1.12.1.11, n° 1, p. 111: «*Hic est bonus §, et breuiter b. d. ut uictualia iusto precio uendantur spectat ad praefectum urbi [...] Opponitur: nemo cogitur rem suam uendere, C. de Iudeis l. Nemo (Cod. 1.9.9) et l. Non enim in rerum amotarum (Dig. 25.2.9). Solutio: pro rebus competentibus ad uictum quis potest cogi uendere, ut hic; sed alias res non cogitur uendere, ut in contrario. Opponitur de l. i. in ad Iuliam de annonae (Dig. 48.12.3). Glossa dat plures solutiones, ultima est melior. Vel dic secundum Martinum Silimanum: aut quaeritur, an aliquis cogatur rem suam uendere? Et dic quod non cogitur, ut C. de iure deliberandi l. Nec emere (Cod. 6.30.16) et de contrabenda emtione l. Inuitus (Cod. 4.38.11). Fallit in casibus ibi notatis*». Cfr. A. T. Sheedy, *Bartolus*, cit., pp. 135-136.

⁷⁹ Panormitano, *Commentaria*, cit., ad X. 3.17.1, n° 6, fol. 104vb: «*Sed opponitur contra hoc et contra textum et videtur quod nec episcopus, nec iudex secularis possit quem compellere ad vendendum rem suam, nec ad imponendum precium rei, ut l. Inuitum (Cod. 4.38.11), et in l. Dudum (Cod. 4.38.14), ff. de contrabenda emptione; imo nec Iudaeis infligi potest hoc onus, ut l. Nemo exterus, C. de Iudaeis (Cod. 1.9.9). Solutio: varie circa hoc hic scribunt domini et in d. l. i. C. de episcopali audientia (Cod. 1.4.1) et per Bartolum in l. Annonam, ff. de extraordinariis criminibus (Dig. 47.11.6). Sed ponendo veriore opinionem et communiorem, distingue sic. Quod aut quis exposuit rem suam vaenalem, aut non. Primo casu in his que sunt necessaria ad vitam hominum, potest superior statuere iustum precium. Nam interest superioris prouidere necessitatibus subiectorum et reipublicae, et in istis debet intelligi textus et iura similia. Ex quo infert Bartolus in d. l. i. (Cod. 1.4.1) quod cum vita hominis non possit duci sine vestimentis et sine hospitio, quod est in domibus aptis ad locandum et in pannis possit statui certum precium. Et ita iandudum actum fuit Paduae in domibus conducendis per scholares. Nam quaelibet domus apta, fuit descripta in certo loco et aestimata pensio annalis. In aliis vero que non sunt necessaria ad vitam hominis, habent locum contraria, ut non compellantur vendere certo precio: sed quisque in re sua sit moderator et arbiter, ut in l. In re mandata, C. mandati (Cod. 4.35.21), et in d. l. Dudum (Cod. 4.38.14), facit causa De his, de sepulturis (X. 3.28.4). Secundo casu principali, scilicet cum quis rem suam non exponit vaenalem, aut nulla subest necessitas et non compellitur quis vendere, ut in d. l. Inuitum (Cod. 4.38.11). Aut subest necessitas et possunt exuberantes compelli ad vendendum iusto precio ea, quae sunt necessaria ad vitam hominis, et sic seruat tempore caristiae. Probat ratione. Nam tempore necessitatis omnia victualia debent esse communia [...]*».

Infine, tanto Giovanni d'Andrea quanto il Panormitano riportano le parole dell'*Abbas antiquus* (Bernardo da Montmirat, c. 1225-1296), il quale riferiva che il c. *Placuit* potesse essere utilizzato per punire anche coloro che alteravano gli alimenti, allo stesso modo di chi praticava un prezzo eccessivo⁸⁰. Ciò rivela ulteriormente l'utilità e la natura espansiva di tale norma, la quale, forse proprio per l'assenza di vincoli al requisito della *laesio enormis*, sembra aver rappresentato, almeno in linea di principio, un appiglio normativo particolarmente duttile nella repressione di pratiche speculative e nella legittimazione di politiche economiche interventiste.

Sebbene, dunque, la dottrina tardomedievale avesse limitato la possibilità di imporre il giusto prezzo nelle vendite e di comprimere la libertà contrattuale delle parti a una serie di ipotesi specifiche, essa finì per ammetterla nel caso del c. *Placuit*. Da un lato, ciò permise di accordare una tutela giuridica specifica ai viaggiatori in quanto *miserabiles personae*; dall'altro, l'espansione della disciplina del capitolare, applicata per analogia ad altre ipotesi in cui si rendeva necessaria la regolamentazione del mercato, rispondeva alle crescenti pretese di controllo della sfera pubblica medievale. In concreto, ciò si traduceva nell'attribuzione (quantomeno teorica) di un potere di intervento in capo ai prelati nelle fattispecie previste dalla norma. Bisogna chiedersi, dunque, in quali forme si manifestasse tale potere.

5. Un'espressione di prerogativa giurisdizionale

L'ultima disposizione del c. *Placuit*, ossia la possibilità per i presbiteri di imporre ai commercianti il rispetto del giusto prezzo, fu configurata dalla decretalistica come un vero e proprio potere di natura giurisdizionale, come mostra chiaramente l'interpretazione dottrinale del ruolo del «*presbyter*» richiamato dalla norma.

5.1. L'affermazione della giurisdizione episcopale sul giusto prezzo

Anche in questo caso, possiamo partire dal modello tracciato da Alano, il quale, in un'altra glossa al capitolo in esame, suggeriva come «forse» («*forte*»)

⁸⁰ Giovanni d'Andrea, *Novella*, cit., ad X. 3.17.1, v. *et in fine*, n° 5r, fol. 79va: «[...]. *Et refert Abbas quod audivit magistrum suum inducentem hoc capitulum pro iurisdictione ecclesiastica contra temporalem, ut posset punire quosdam, qui farina fabarum miscebant ex re vaenali, sicut punit plus debito uudentes*»; per il medesimo riferimento nel Panormitano, v. *infra*, n. 95.

quest'ultimo attribuisse ai presbiteri il potere di investigare il caso⁸¹. In tal senso, è particolarmente significativo l'uso dell'espressione «*de causa cognoscere*» da parte del giurista inglese, giacché questa si riferisce tipicamente alla *causae cognitio*, ossia all'attività giurisdizionale di cognizione, attraverso cui il giudice esamina i fatti e valuta nel merito il caso controverso prima di pronunciare una sentenza⁸².

La medesima formulazione fu poi adottata da Tancredi (c. 1185-1236) nel suo apparato alla *Compilatio Prima*, che egli completò entro il 1220 e che divenne la glossa ordinaria a tale raccolta. Ivi il giurista bolognese aggiunse un'ulteriore considerazione, interpretando il termine «*presbyter*» usato dalla norma come un riferimento alla figura del vescovo⁸³. Tale slittamento semantico rispetto al significato originario della norma è giustificato da Tancredi in chiave pseudo-storica, allegando un passo del *Decretum* che cita un estratto dal commento di san Girolamo all'epistola a Tito, ove egli afferma che un tempo, nella Chiesa antica, le due figure del vescovo e del presbitero non erano differenziate⁸⁴. La motivazione di tale interpretazione è facilmente comprensibile se si tiene presente la necessità di adattare il c. *Placuit* al mutamento della funzione del clero che separa la disposizione del Capitolare di Ver dalla glossa tancrediana. La norma carolingia del IX secolo, infatti, mirava ad affidare l'osservanza del giusto prezzo alla potestà correttiva e disciplinare di tipo pastorale di cui i presbiteri godevano in seno alle proprie comunità parrocchiali, mentre l'esercizio di una vera e propria giurisdizione era demandato alla giustizia comitale franca. Nell'interpretazione duecentesca del c. *Placuit*, invece, a seguito della progressiva giuridificazione del potere religioso sui laici, è facile comprendere l'esigenza della decretalistica di ricondurre il controllo del clero sull'equità negli scambi di mercato a una vera e propria prerogativa giurisdizionale. Giacché, poi, nel sistema delle corti ecclesiastiche la titolarità della *iurisdictio* spettava al vescovo e non al

⁸¹ Alano Anglico, *Apparatus*, cit., fol. 44va, ad 1 Comp. 3.15.2, v. *ad presbyterum*: «*Qui per hoc capitulo forte de hac causa potest cognoscere*».

⁸² Sulle varie sfumature di significato della *causae cognitio* nelle fonti romanistiche, v. R. Martini, *Il problema della causae cognitio pretoria*, Milano 1960.

⁸³ Tancredi, *Glossa ordinaria*, cit., v. *ad presbyterum*: «*Qui forte per hoc capitulo de hac causa cognoscere potest, vel dicit "ad presbyterum" idest "episcopum" ait, xcv. di. Olim (D.95 c.5). t.*».

⁸⁴ D.95 c.5: «*Olim idem presbiter, qui et episcopus, et antequam diaboli instinctu studia in religione fierent, et diceretur in populis: "Ego sum Pauli, ego sum Apollo, ego autem Cephae" [1 Cor 1,12], communi presbiterorum consilio ecclesiae gubernabantur. Postquam autem unusquisque eos, quos baptizauerat, suos esse putabat, non Christi, in toto orbe decretum est, ut unus de presbiteris superponeretur et scismatum semina tollerentur*». Cfr. Girolamo, *Commentaria in Epistolam ad Titum* (PL 26), ad 1,5, col. 562, nn° 694-695. Il richiamo sembra essere particolarmente calzante, giacché l'estratto gerominiano commenta un passo dell'epistola che concerne le qualità morali richieste al vescovo, tra cui l'*hospitas* (Tt 1,7-9), e che Girolamo estende ai presbiteri.

presbitero, ecco spiegata la necessità della neosemia operata da Tancredi, opportunamente mascherata dal richiamo al passo geronimiano.

La configurazione tancrediana della giurisdizione episcopale in materia di giusto prezzo fu poi ripresa da Bernardo da Parma nella glossa ordinaria al *Liber Extra* (1241-1266); egli, tuttavia, non mancò di notare l'assenza di una consuetudine in tal senso⁸⁵. Fino alla metà del Duecento, dunque, i tentativi di ricondurre la fattispecie prevista dal c. *Placuit* nell'alveo della giustizia vescovile rimasero cauti. Il punto di svolta in tal senso è rappresentato dall'intervento dell'Ostiense, il quale, da un lato, recepì la già vista identificazione del «*presbyter*» con il vescovo, dall'altro produsse nuovi argomenti che legittimavano l'intervento giudiziale di quest'ultimo. Sebbene, infatti, in base allo *ius civile* il potere di assicurare la tutela giudiziaria del giusto prezzo spettasse al giudice secolare⁸⁶, l'insigne canonista giustificò l'ascrizione della materia al foro ecclesiastico con un ragionamento sillogistico. Tanto le fonti romanistiche quanto quelle canoniche, infatti, riconoscevano la giurisdizione ordinaria del vescovo sulla correzione dei peccati; la violazione del giusto prezzo, d'altro canto, rappresentava una pratica commerciale peccaminosa⁸⁷; ne conseguiva, dunque, che l'imposizione del rispetto del c. *Placuit* rientrasse a buon diritto nel novero della repressione dei peccati, legittimando, pertanto, l'estensione della giustizia del vescovo su tale materia⁸⁸.

⁸⁵ Bernardo da Parma, *Glossa ordinaria*, cit., ad X. 3.17.1, col. 1122, v. *ad presbyterum*: «*id est, episcopum, 95. dist. Olim (D.95 c.5), qui forte per hoc capitulum de hoc cognoscere potest, sed forte consuetudo non est in hoc. Tan.*».

⁸⁶ Nello specifico, il riferimento era a Dig. 1.12.1.11, un passo di Ulpiano sull'ufficio del *praefectus Urbi*, ove si affermava che a questi spettasse la responsabilità sulla vendita della carne conformemente al giusto prezzo: «*Cura carnis omnis ut iusto pretio praebeatur ad curam praefecturae pertinet, et ideo et forum suarium sub ipsius cura est: sed et ceterorum pecorum sive armentorum quae ad huiusmodi praebitionem spectant ad ipsius curam pertinent*».

⁸⁷ Cfr. anche Ostiense, *Summa Aurea*, Venetiis 1574, rist. Torino 1963, ad X. 5.38 §41, col. 1792, sui casi in cui i mercanti incorrono nel peccato: «*Quarto peccant vendendo peregrinis et transentibus [sic!] carius quam vicinis, supra de contrahenda emptione c. i. (X. 3.17.1)*». Si veda, rispetto a questo passo, anche O. Langholm, *Monopoly*, cit., p. 407.

⁸⁸ Ostiense, *Commentaria*, cit., ad X. 3.17.1, v. *ad presbyterum*, fol. 57va, nn° 4-5: «*idest episcopum, xcvi. dist. Olim (D.95 c.5) secundum Alanum, melius in de peculio clericorum c. i. (X. 3.25.1) et iii. (X. 3.25.3), qui forte autoritate huius capituli de hoc potest cognoscere, sed consuetudo hoc non approbat secundum Tancredum et hoc videtur ad iudicem secularem pertinere, ff. de officio praefecti urbi l. i. § cura carnis (Dig. 1.12.1.11). Sed nunquid contra peccati correctionem currit consuetudo, vel desuetudo? Absit supra de consuetudine ca. fin. (X. 1.4.11) et episcopus ordinariam iurisdictionem habet in hoc casu etiam a lege secundum quod uno modo intelligitur, C. de episcopali audientia l. i. (Cod. 1.4.1). Sed in hoc concordant leges et canones, quod episcopi peccata corrigunt, quia haec ecclesiastica sunt, supra de officio ordinarii c. i. (X. 1.31.1), in Auth. Ut clerici apud proprios episcopos § si vero ecclesiasticum coll. 6. (Nov. 83.1), et quod audient, et defendant, et teneantur pauperes et oppressos. Haec enim volunt iura canonica, 77. dist. c. i.*».

5.2. *Le ragioni di una prerogativa giudiziale*

Vi è da chiedersi, a questo punto, cosa determinò, nel corso del Duecento, questa progressiva affermazione della giurisdizione vescovile sulla violazione del giusto prezzo. Si è già accennato come, in una certa misura, ciò vada ricondotto nel quadro di una progressiva giuridificazione del potere pastorale del clero sui laici. Certamente, d'altro canto, la legittimazione dell'intervento giudiziario della Chiesa, che – come si è appena visto – si fondava sulla necessità di reprimere le condotte peccaminose, va inquadrata, in termini generali, nel più ampio tentativo da parte della sfera pubblica medievale di esercitare un controllo giurisdizionale più stringente sulla valutazione dell'agire umano⁸⁹: tale obiettivo emerge costantemente nell'elaborazione teorica dell'Ostiense, la cui opera rappresenta senza dubbio una tappa fondamentale in questo senso⁹⁰.

Più nello specifico, tuttavia, giacché il c. *Placuit* pertiene alla protezione dei viandanti, la giuridificazione della tutela del giusto prezzo nel foro ecclesiastico può essere meglio compresa alla luce del tentativo da parte del papato, a partire dall'inizio del XIII secolo, di attrarre sotto la competenza giurisdizionale della Chiesa le cause temporali che coinvolgessero le *miserabiles personae*, in ragione del loro *status* di debolezza, cui l'ordinamento canonico riconosceva una particolare meritevolezza di tutela⁹¹. E, invero, al di là della già richiamata giustificazione di

(D.77 c.1) et ii. (D.77 c.2), 23 q. v. *Administratores* (C.23 q.5 c.26), xxiii. q. 3. *Si quis de potentibus* (C.24 q.3 c.21) et ca. seq. (C.24 q.3 c.22) et hic (X. 3.17.1) et in c. seq. (X. 3.17.2) et supra de foro competentis Ex tenore (X. 2.2.11). Hoc idem etiam volunt leges, ut in Auth. Ut differentes iudices responsio i. (Nov. 86.1) et §ii. et § si vero contingerit (Nov. 86.2) i. et ii. et § in ciuitatibus (Nov. 86.7) collat. ix. et de sanctissimis episcopis Ut (Nov. 123.10) et no. supra de iudiciis Clerici (X. 2.1.8)». Cfr. anche F. Demoulin-Auzary, *Pro sustentandis Christi*, cit., p. 98.

⁸⁹ Cfr. M. Sbriccoli, *Giustizia negoziata, giustizia egemonica. Riflessioni su una nuova fase degli studi di storia della giustizia criminale*, in M. Bellabarba-G. Schwerhoff-A. Zorzi (curr.), *Criminalità e giustizia in Germania e Italia. Pratiche giudiziarie e linguaggi giuridici tra tardo medioevo ed età moderna*, Bologna 2001, pp. 345-364; Id., «*Vidi communiter observari*», *L'emersione di un ordine penale pubblico nelle città italiane del secolo XIII*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», XXVII (1998), pp. 231-268.

⁹⁰ v. R.M. Fraher, *The Theoretical Justification for the New Criminal Law of the High Middle Ages: «Rei Publicae Interest, ne Crimina Remaneant Impunita»*, in «University of Illinois Law Review», III (1984), pp. 577-595, 580-581.

⁹¹ Tale tentativo è stato convenzionalmente ricondotto alla decretale *Super quibusdam* (4 Comp. 2.2.2 = X. V.40.26) di Innocenzo III, emanata nel 1210. Per un resoconto delle interpretazioni storiografiche della tutela canonistica delle *miserabiles personae*, nonché per una critica della concezione che ha voluto rinvenirvi l'idea di un *privilegium fori* o di una

tipo correttivo, nella fattispecie di cui al c. *Placuit*, tanto Innocenzo IV quanto l'Ostiense inquadrono il ruolo del vescovo quale garante del rispetto del giusto prezzo nell'ambito di una più generale prerogativa della Chiesa alla protezione dei forestieri, la quale discendeva dai principi di equità canonica incarnati dallo *ius naturale*⁹².

5.3. Dalla tutela giudiziaria dei pellegrini alla protezione dei poveri e alla regolazione del mercato

La dottrina così esposta aprì la strada all'affermazione della giurisdizione ecclesiastica in materia di prezzo ingiusto anche in assenza di *laesio enormis*, e trovò successo tra le generazioni successive di canonisti, i quali consolidarono la concezione dell'intervento del vescovo come una vera e propria forma di prerogativa giurisdizionale. Ancora una volta, un salto diacronico ci permette di usare come esempio le opinioni dei grandi giuristi del XIV e XV secolo. Giovanni d'Andrea, per esempio, riportò quasi parola per parola la posizione dell'Ostiense, in opposizione a quella di Goffredo da Trani, per affermare la *iurisdictio* del giudice ecclesiastico rispetto a quella del foro secolare⁹³.

competenza *ratione personarum*, v. C. Natalini, *Per la storia*, cit., pp. 1-5, e R. H. Helmholz, *The Spirit of Classical Canon Law*, Athens-London 1996, pp. 120ss.

⁹² Innocenzo IV, *Apparatus*, cit., ad X. 3.17.1, v. *iussu*, fol. 391vb: «*nota defensionem peregrinorum pertinere ad ecclesiam et ad quoslibet sacerdotes. Alii contra: de episcopali audientia l. prima (Cod. 1.4.1)*». Ostiense, *Commentaria*, cit., ad X. 3.17.1, v. *iussu* usque *humanitate*, fol. 57va, n° 6: «*Argumentum hic quod defensio peregrinorum pertinet ad ecclesiam et quemlibet sacerdotem. Argumentum contra: C. de episcopali audientia l. i. (Cod. 1.4.1) secundum dominum nostrum. Tu dic, ut in praecedent. glo. [Humanitate] idest aequitate, et pietate praedicta, iuxta illud quod tibi vis fieri, mihi fac, quod non tibi noli, ut in principio Decreti (D.1 a.c.1)*». Sull'origine tardoantica del ruolo del vescovo come difensore dei deboli dalle ingiustizie dei potenti, v. C. Natalini, *Per la storia*, cit., pp. 47ss. Rispetto a tale prerogativa nel sistema di diritto canonico, cfr. D.84 a.c.1; v. anche J. A. Brundage, *Widows as Disadvantaged Persons in Medieval Canon Law*, in L. Mirrer (cur.), *Upon My Husband's Death. Widows in the Literature and Histories of Medieval Europe*, Ann Arbor 1992, pp. 193-201, 194s.

⁹³ Giovanni d'Andrea, *Nouella*, cit., ad X. 3.17.1, *et in fine*, n° 5r, fol. 79va: «*uel loquitur secundum statum primitivae ecclesiae quando omnes causae deferabantur ad clericos, infra qui filii sint legitimi (X. 4.17) per venerabilem Goffredum, unde videtur hoc officium indicis secularis, ff. de officio praefecti urbi l. i. § cura carnis (Dig. 1.12.1.11). Dicit Hostiensis quod contra peccati correctionem non currit consuetudo, supra de consuetudine Cum venerabilis (X. 1.4.7), et episcopus hoc casu habet ordinariam etiam a lege secundum quod uno modo legitur, C. de episcopali audientia le. i. (Cod. 1.4.1), et lex canonica et civilis concordant quod episcopi peccata corrigant [...]*». Cfr. anche F. Demoulin-Auzary, *Pro sustentandis Christi*, cit., p. 98, e in particolare n. 25, ove riporta l'opinione, del tutto simile alle precedenti, del giurista Antonio da Budrio (c. 1360-1408).

Tale giurisdizione, infine, subì un'ulteriore espansione nel XV secolo, con l'elaborazione offerta dal Panormitano. Da un lato, questi si trovò concorde con l'Ostiense nell'affermare la competenza della giustizia vescovile nella fattispecie prevista dal c. *Placuit* (così come – aggiunse – in qualsiasi crimine notorio in cui il giudice laico si fosse rivelato negligente)⁹⁴; dall'altro, il giurista siciliano si spinse oltre, affermando che la Chiesa avesse giurisdizione, per il caso di cui al c. *Placuit*, non solo su passanti e pellegrini, ma anche sugli abitanti del luogo, al fine di evitare la vessazione dei poveri, e anche in casi diversi da quello di specie, come l'alterazione degli alimenti⁹⁵. In tal modo, l'antico capitolare franco sulla protezione dei viaggiatori, dopo un percorso di cinque secoli, finì per divenire il fondamento teorico di un ampio potere equitativo di intervento

⁹⁴ Tale requisito si spiega alla luce del fatto che il Panormitano ricondusse la forma di tutela accordata dal vescovo nella fattispecie del c. *Placuit* allo strumento della *denunciatio iudicialis privata* (*infra*, §6.2), la quale, dinanzi al giudice ecclesiastico, prevedeva per l'appunto il limite del *defectus iustitiae secularis*, al fine di evitare il pericolo dell'erosione della giurisdizione temporale: cfr. O. Condorelli, *Un contributo bolognese alla dottrina del processo romano-canonico: il Tractatus de accusationibus et inquisitionibus di Bonincontro di Giovanni d'Andrea († 1350)*, in Y. Mausen-O. Condorelli-F. Roumy-M. Schmoedel (curr.), *Der Einfluss der Kanonistik auf die europäische Rechtskultur*, IV, Köln-Weimar-Wien 2014, pp. 65-90, 82-83. Più in generale, nel diritto canonico classico, il caso di denegata giustizia da parte del giudice secolare figura convenzionalmente tra le giustificazioni dell'intervento del giudice ecclesiastico nelle cause dei *miserabiles*: B. Tierney, *Medieval poor Law*, cit., p. 16; C. Natalini, *Per la storia*, cit., p. 3, 110-113; R. Génestal, *Le privilégium fori en France du Décret de Gratien a la fin du XIVe siècle*, I, Paris 1921, p. 58; J. A. Brundage, *Widows*, cit., pp. 196-197; R. H. Helmholz, *The Spirit*, cit., pp. 132-134.

⁹⁵ Panormitano, *Commentaria*, cit., ad X. 3.17.1, in glossa 2. in fine, n° 9, fol. 105ra: «*vel secundum Hostiensem loquitur iste textus secundum antiqua tempora, secundum quae omnes causae laicorum poterant deferri ad ecclesiam [...] Sed Hostiensis tenet quod etiam hodie episcopus habet in hoc iurisdictionem, nec valet consuetudo in contrarium tanquam impediens correctionem peccati. Et dicit Abbas magistrum suum consuluisse in facto per istum textum quod episcopus poterat punire illos, qui commiscent farina fabarum caerae vaenali vel aliquam aliam indebita misturam. Et hoc credo verissimum non solum ratione huius capitulis, sed quia de quolibet crimine notorio, ubi deprehenditur negligentia iudicis secularis, iudex ecclesiasticus habet iurisdictionem in laico, et maxime quia in tali crimine notorio deprehenditur negligentia iudicis secularis. [...] Et plus dico ultra doctores hic, quod nedum respectu transeuntium et peregrinorum habet episcopus iurisdictionem in casu huius capitulis, sed etiam respectu habitantium in loco. Nam versatur in hoc causa pia, ut pauperes non vexentur, nec compellantur emere necessaria ultra debitum. Et hoc videtur approbari etiam per ius civile, ut est textus secundum unam lectionem quam sequitur ibi Baldus in l. i. Codicis, de episcopali audientia (Cod. 1.4.1) quod non. Quare concludo, quod episcopus poterit compescere istos, qui exponunt venalia victualia, ut non vendant ultra iustum precium, et fraudatores compellere*». Si veda anche *supra*, n. 80. Cfr. altresì il *summarium*, tratto dai commenti del Panormitano, che fu aggiunto a X. 3.17.1 tra il XV e il XVI secolo: «*Cogit episcopus ne carius vendatur transeuntibus, quam in mercato venderetur*». Su tali addizioni in generale, v. P. Alexandrowicz, *The history and normative significance of summaria in the Liber Extra*, in «Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis», XC, nn° 1-2 (2022), pp. 148-176.

giudiziario da parte del giudice ecclesiastico in materia commerciale. Fondato sulla giustificazione caritativa di assicurare la difesa di categorie particolarmente deboli sul piano sociale ed economico⁹⁶, tale potere, che nella lettera del capitolo carolingio riguardava i soli viandanti, subì una progressiva estensione, fino a finire per abbracciare analogicamente l'intera categoria delle *miserabiles personae*.

Sempre attraverso il ragionamento analogico, infine, la fattispecie del c. *Placuit* si espanse non solo rispetto ai soggetti coinvolti, ma anche ai casi stessi che essa regolava, investendo, come si è visto⁹⁷, una più ampia legittimazione a ricorrere a politiche di intervento economico. Malgrado ciò, è d'uopo tenere presente come l'affermazione della giurisdizione ecclesiastica non implicasse, in concreto, necessariamente l'esclusione di quella secolare, ma desse sovente luogo, piuttosto, all'esistenza di competenze concorrenti e parzialmente sovrapponibili⁹⁸.

6. *La natura della giurisdizione ecclesiastica sul giusto prezzo*

Rimane da vedere, a questo punto, in cosa consistesse tale prerogativa giurisdizionale e in che modo potesse essere esercitata.

6.1. *La compulsione come correctio*

Per comprendere la natura concreta della giurisdizione ecclesiastica in tema di giusto prezzo, nella fattispecie disciplinata dal c. *Placuit*, è possibile partire dalla giustificazione stessa che ne dà l'Ostiense: la correzione dei peccati⁹⁹. Ciò sembrerebbe suggerire non solo, appunto, la *ratio* alla base del potere di intervento del vescovo, ma anche la procedura prevista per assicurarne l'applicazione, vale a dire quella fornita dallo strumento parenetico della *correctio*, intesa

⁹⁶ *Supra*, n. 92; Giovanni d'Andrea, *Nonella*, cit., ad X. 3.17.1, v. *illius*, n° 4, fol. 79va: «*scilicet episcopi dioecesani, et notat Innocens defensionem peregrinorum ad episcopos et presbyteros pertinere*»; Pa-normitano, *Commentaria*, cit., ad X. 3.17.1, n° 5, fol. 104vb: «*Item nota casum notabilem et generalem, in quo episcopus habet iurisdictionem in laicos, videlicet ubi versatur causa pietatis. Nam causa pia est, ut peregrini et transeuntes humaniter tractentur*».

⁹⁷ v. *supra*, §4.2.

⁹⁸ Come si è visto, infatti, la prerogativa giurisdizionale del vescovo si autolimitava al caso di denegata giustizia da parte del giudice laico, tanto nel caso specifico del c. *Placuit* quanto più generalmente rispetto all'utilizzo della *denunciatio iudicialis privata* e alla tutela delle *miserabiles personae*: v. *supra*, nn. 94-95. D'altronde, anche rispetto al problema – contiguo e più ampio – delle pratiche usuarie, il diritto canonico tendeva ad ammettere l'intervento delle corti secolari: R. H. Helmholz, *Usury*, cit., p. 365.

⁹⁹ v. *supra*, n. 88.

come forma di cura pastorale mirata, precisamente, alla correzione delle condotte peccaminose¹⁰⁰.

La *correctio* traeva il proprio fondamento dall'insegnamento evangelico sul come trattare i peccatori, che raccomandava di indurli al pentimento attraverso una sequenza di azioni di crescente intensità: innanzitutto, l'ammonizione, prima privata e poi pubblica; a seguire, la denuncia dinanzi alla comunità; infine, l'esclusione dalla Chiesa¹⁰¹. Sulla base di questo precetto scritturale, il diritto canonico aveva definito una serie di rimedi, che iniziavano con l'*admonitio*, continuavano con la *denunciatio* e culminavano con la scomunica del peccatore impenitente.

L'iter procedurale della *correctio* come rimedio al mancato rispetto del giusto prezzo da parte dei venditori era già presente nella formulazione originaria del capitolare franco da cui il c. *Placuit* fu tratto, giacché esso faceva espresso riferimento al primo passo di questo percorso: l'*admonitio* che il presbitero avrebbe dovuto rivolgere al suo parrocchiano, su iniziativa del viandante danneggiato dal prezzo ingiusto. La costrizione invocata dai decretalisti nella loro interpretazione di X. 3.17.1, dunque, può essere facilmente intesa come l'esito della sequenza di strumenti disciplinari che la pratica cristiana della correzione metteva a disposizione del clero.

Si tenga presente, in ogni caso, che il ricorso alla correzione pastorale non implicava una rinuncia alla coercizione giudiziale, giacché l'*ordo correctionis* e l'*ordo iudicii* operavano su piani complementari, piuttosto che concorrenti. Proprio in tale periodo, d'altronde, la stessa pratica della *correctio* stava attraversando un processo di giuridificazione e proceduralizzazione, passando dall'essere un

¹⁰⁰ v. L. Coccoli, *Corrector o proditor? La correzione fraterna come messa in forma della delazione tra Medioevo e prima Età moderna*, in M. G. Muzzarelli (cur.), *Riferire all'autorità. Denuncia e delazione tra Medioevo ed Età Moderna*, Roma 2020, pp. 235-248, 237ss.; M. Lauwers, *Prêcher, corriger, juger: à propos des usages de la «correction», entre habitus monastique et droit ecclésiastique (IXe–XIIIe siècle)*, in L. Gaffuri-R. M. Parrinello (curr.), *Verbum e ius. Predicazione e sistemi giuridici nell'Occidente medievale*, Firenze 2018, pp. 109-129; S. Pastore, *A proposito di Matteo 18, 15. Correctio fraterna e Inquisizione nella Spagna del Cinquecento*, in «Rivista Storica Italiana», CXIII (2001), pp. 323-368; A. Fiori, *The Notion of Vigilance in Medieval Canon Law*, in M. Butz-F. Grollmann-F. Mehlretter (curr.), *Sprachen der Wachsamkeit*, Berlin 2023, pp. 77-94, 87-88.

¹⁰¹ Mt 18,15-17: «*Si autem peccaverit in te frater tuus, vade, et corripe eum inter te, et ipsum solum: si te audierit, lucratus eris fratrem tuum. Si autem te non audierit, adhibe tecum adhuc unum, vel duos, ut in ore duorum, vel trium testium stet omne verbum. Quod si non audierit eos: dic ecclesiae. Si autem ecclesiam non audierit, sit tibi sicut ethnicus et publicanus*»; v. anche Lc 17,3-4. Cfr. M. Lauwers, *Prêcher*, cit., pp. 110ss.; L. Loschiavo, *La Didascalia Apostolorum e la giustizia del vescovo prima di Costantino*, in «Quaderni di diritto e politica ecclesiastica», XXVIII, n° Extra 4 (2020), pp. 135-158, 138-140.

mero dispositivo di cura pastorale a una vera e propria procedura giudiziaria¹⁰². Così, per esempio, lo strumento dell'*admonitio* menzionato dal capitolare era stato trasformato dai pontefici Alessandro III e Innocenzo III in un meccanismo procedurale necessario e prodromico all'avviamento dell'iter di scomunica¹⁰³. Pertanto, la prerogativa ecclesiastica di correzione del prezzo stabilita dal c. *Placuit* e inquadrata dall'Ostiense in termini di correzione, non rappresentava una mera espressione parenetica di autorità pastorale, ma un vero e proprio potere cogente di giurisdizione. Ciò è suggerito anche dalla qualificazione in termini di costrizione data dal canonista, il quale distingueva tra due diverse figure, con altrettanti ruoli, per le due disposizioni di X. 3.17.1: mentre il dovere di ospitalità era garantito tanto dai presbiteri quanto dai vescovi attraverso lo strumento dell'*admonitio*, la vendita ingiusta ai viaggiatori era repressa dal solo vescovo attraverso la coercizione¹⁰⁴.

6.2. Dalla correctio alla denunciatio

La forma applicativa della prerogativa giurisdizionale di correzione appena esaminata fu esplicitamente identificata dal Panormitano con la procedura della

¹⁰² L. Coccoli, *Corrector*, cit., pp. 241ss.

¹⁰³ Alessandro III aveva decretato, nel Concilio Lateranense III del 1179, che nessuno potesse essere scomunicato o sospeso senza una previa ammonizione: v. *Concilium Lateranense III*, in G. Alberigo-G. L. Dossetti-P.-P. Joannou-C. Leonardi-P. Prodi (curr.), *Conciliorum Oecumenicorum Decreta*, Bologna 1962, pp. 205-225, c. 6 = X. 2.28.26. Tale principio era stato poi confermato da Innocenzo III nel 1215, con il c. 47 del Concilio Lateranense IV: A. García y García (cur.), *Constitutiones Concilii quarti Lateranensis una cum Commentariis glossatorum*, Città del Vaticano 1981, c. 47, pp. 86-88.

¹⁰⁴ v. *supra*, n. 33. Tale divisione di ruoli e prerogative tra presbiteri e vescovi in relazione alle questioni commerciali sembra emergere anche nell'altra opera maggiore dell'Ostiense, la sua *Summa aurea* alle decretali. Ivi, nel trattare la restituzione dei *male ablata*, il canonista descrive come evitare i pericoli spirituali inerentemente legati al commercio: mentre i sacerdoti devono guidare i mercanti nell'esercitare la loro attività in buona fede, dal canto loro i commercianti dovrebbero anche sapere, tramite il permesso del proprio vescovo, la quantità di profitto che è lecito fare. Ostiense, *Summa Aurea*, cit., ad X. 5.38 §61, col. 1859: «*Verum sacerdos debet tales in viam rectam dirigere, et inducere quantum potest, ut recto fine laborent, et rectam intentionem habeant, et sine omni fraude officia sua exercent bona fide: et consulerem talibus quod de licentia episcopi sui scirent, quantum possent lucrari in mensura bladi et vini, et similibus, vel quantum pro libra possent ultra quam emerent vendere, in recompensatione laboris et expensarum, et sic venderent sine mendacio: ipsos crederem esse in tuto, quo ad peccatum negotiationis*». J. A. Brown, *St Antonin*, cit., p. 341, ha visto in tale passo un semplice consiglio di natura non vincolante; tuttavia, l'uso della parola «*licentia*» sembrerebbe suggerire, piuttosto, un ruolo del vescovo sulle attività mercantili di decisamente maggiore coerenza, implicando non solo una dimensione pastorale, ma anche giuridica.

denunciatio, come egli affermò chiaramente nella *communis divisio* (ossia, una breve descrizione del contenuto) del c. *Placuit*, da lui redatta e poi aggiunta alla glossa ordinaria nell'*Editio Romana* del *Liber Extra* del 1582¹⁰⁵. Ivi il giurista siciliano asseriva che la norma sul giusto prezzo contenuta in X. 3.17.1 potesse essere divisa in due parti: una disciplinante il modo in cui la vendita dovesse avvenire, mentre l'altra il modo in cui la denuncia andasse presentata¹⁰⁶.

Si tenga presente che il termine «*denunciatio*» indicava genericamente tanto la denuncia che costituiva uno dei tre gradi della *correctio*, quanto una specifica procedura giudiziaria a sé stante¹⁰⁷. Nella prima accezione, la *denunciatio* consisteva in una richiesta formale, da parte di un fedele a un prelado, di intervenire nei confronti di un peccatore, convincendolo a desistere dal proprio peccato per

¹⁰⁵ v. P. Alexandrowicz, *The history*, cit., p. 152.

¹⁰⁶ Gl. ad X. 3.17.1, v. *Placuit*: «[...] Potest diuidi in duas partes: nam primo ponit modum venditionis, secundo modum denunciationis. [...] Abbas». Rispetto al c. *Placuit*, aveva già parlato di *denunciatio*, sebbene soltanto in riferimento all'obbligo di ospitalità ed elemosina, il giurista Antonio da Budrio: v. Antonio da Budrio, *In librum quintum Decretalium commentaria*, Venetiis 1578, rist. Torino 1967, ad X. 3.17.1, n° 5, fol. 75ra, citato anche da F. Demoulin-Auzary, *Pro sustentandis Christi*, cit., p. 99 n. 128: «Imo dicit glosa Jo[hannis] D. 47, Si cui (D.47 c.8) quod divites per viam denuntiationis possunt compelli ad dandas eleemosynas egentibus dicendo: "Ego sum pauper, tu dives: ego denuntio tibi ut des elemosynam"».

¹⁰⁷ Tra la vasta letteratura sul tema, v. D. De Concilio, «Potest cogi ad testimonium, quicquid decretales dicant». Il dibattito canonistico sulla costrizione a testimoniare, tra normatività pastorale e giuridica (XII-XIII secolo), in «Rivista di Storia del Diritto Italiano», XCVII, n° 1 (2024), pp. 107-170, 151-153; Coccoli, *Corrector*, cit., pp. 242-47; D. Gianti, *Il consensualismo «teologico» nel Medioevo continentale*, in «The Cardozo Electronic Law Bulletin», XXIII (2017), pp. 29-38; O. Condorelli, *Un contributo*, cit., pp. 74-89; Id., *Bartolo e il diritto canonico*, in *Bartolo da Sassoferrato nel VII centenario della nascita: diritto, politica, società. Atti del L Convegno storico internazionale. Todi - Perugia, 13-16 ottobre 2013*, Spoleto 2014, pp. 463-557, 533-541; C. Tammaro, *L'atto introduttivo (denuntiatio) e la fase preliminare del processo penale canonico in epoca basso-medievale: rilievi storico-giuridici*, in «Ius canonicum», XLVIII (2008), pp. 239-241; L. Kéry, *Inquisitio - denunciatio - exceptio: Möglichkeiten der Verfahrenseinleitung im Dekretalenrecht*, in «Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Kanonistische Abteilung», LXXXVII (2001), pp. 226-268, 231ss.; L. Kolmer, *Die denunciatio canonica als Instrument im Kampf um den Rechten Glauben*, in G. Jerouschek-I. Marssolek-H. Röckelein (curr.), *Denunziation. Historische, juristische und psychologische Aspekte*, Tübingen 1997, pp. 26-47; A. Clerici, *La correzione fraterna in Sant'Agostino*, Palermo 1989; P. Bellini, *Denunciatio evangelica e denunciatio judicialis privata. Un capitolo di storia disciplinare della Chiesa*, Milano 1986, pp. 12-161; H. Hansen, *The Denuntiatio Evangelica from the Gospel of St. Matthew to the Glossators*, Tesi di dottorato, Catholic University of America 1960; C. Lefebvre, *Gratien et les origines de la dénonciation évangélique. De l'accusatio à la denunciatio*, in «Studia Gratiana», IV (1956), pp. 231-250; Id., *Contribution à l'étude des origines et du développement de la denuntiatio evangelica en droit canonique*, in «Ephemerides iuris canonici», VI (1950), pp. 60-93; P. Fedele, *Considerazioni sull'efficacia dei patti nudi nel diritto canonico*, in «Annali della Regia Università di Macerata», XI (1937), pp. 115-200, rist. Tolentino 1937, pp. 44-57.

non incorrere in una eventuale scomunica. Ciò corrisponde esattamente al *modus denunciationis* delineato dalla lettera del capitolare *Placuit* nel suo spirito originario. Nel secondo senso, invece, vi è da notare che nel XIII secolo la denuncia non rappresentava più un mero strumento pastorale e stragiudiziale di tipo parenetico, ma un dispositivo completamente giuridificato, che costituiva ormai una vera e propria procedura giudiziale, alternativa all'*ordo iudicium*: mentre quest'ultimo avrebbe richiesto, per essere attivato, un'accusa formale e un'*actio* pertinente alla causa in oggetto, la *denunciatio ecclesiae* permetteva di intervenire in giudizio in una forma più flessibile e accessibile. Tale denuncia ecclesiastica era un vasto *genus* all'interno del quale la dottrina canonistica configurò progressivamente varie *species*, diverse tra loro per presupposti, oggetto, procedura e scopo: la *denunciatio evangelica*, quella *canonica*, la *iudicialis* (*publica* o *privata*) e la *regularis*¹⁰⁸.

Tra queste, la forma di tutela giudiziaria a cui fa riferimento il Panormitano nel suo commento al c. *Placuit* sembra corrispondere alla cd. *denunciatio iudicialis privata*, ossia quella forma di procedura attraverso la quale il denunciante che avesse subito la lesione di un proprio diritto poteva agire per ottenere, seppure in via mediata, il soddisfacimento di un proprio interesse di tipo patrimoniale e una soluzione equitativa che circonvenisse i limiti formali del processo ordinario¹⁰⁹.

Il fatto che Niccolò de' Tedeschi si riferisse al potere di intervento del vescovo nella fattispecie del c. *Placuit* in tale accezione, è suggerito da un ulteriore commento del giurista siciliano alla medesima disposizione. Per analogia tra il caso di specie e quello (già più volte richiamato) della necessità di condividere gli alimenti con chi è in stato di necessità, egli, infatti, notava che, sebbene gli indigenti non fossero tutelati da un'*actio* processuale contro i più abbienti per

¹⁰⁸ O. Condorelli, *Un contributo*, cit., pp. 74ss.

¹⁰⁹ Ivi, pp. 80ss.; E. Jacobi, *Der Prozeß im Decretum Gratiani und bei den ältesten Dekretisten*, in «Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Kanonistische Abteilung», III (1913), pp. 223-343, 328-331; P. Hinschius, *System des katholischen Kirchenrechts*, V, Berlin 1895, rist. 2021, pp. 355-356; C. Lefebvre, *Gratien*, cit.; Id., *Contribution*, cit., pp. 74ss.; D. Gianti, *Il consensualismo*, cit., p. 31; cfr. anche L. Coccoli, *Corrector*, cit., pp. 241ss. La soddisfazione di interessi patrimoniali era solo mediata poiché la *denunciatio* mirava, in via principale, al pentimento del peccatore, rispetto al quale l'adempimento dell'obbligo costituiva solo una condizione necessaria per la *contritio*: P. Fedele, *Considerazioni*, cit., p. 50 e 54; P. Bellini, *Denunciatio*, cit., pp. 32ss.; G. Couvreur, *Les pauvres*, cit., p. 111. D'altra parte, il principio secondo il quale il *denunciatus* potesse agire per il soddisfacimento di un interesse patrimoniale, in quanto la restituzione del *male ablatum* costituiva un requisito necessario per la penitenza del peccatore, era già stato fissato da Innocenzo IV con riguardo alla *denunciatio evangelica*: Innocenzo IV, *Apparatus*, cit., ad X.2.1.13, foll. 193ra-194ra; cfr. O. Condorelli, *Bartolo*, cit., pp. 535-536.

chiedere giudizialmente la condivisione dei beni alimentari, essi potessero nondimeno adire il giudice affinché egli li obbligasse a ciò¹¹⁰. Il Panormitano richiamava, in tal modo, un'opinione consolidatasi già dalla fine del XII secolo grazie a giuristi come Uguccio, Alano Anglico e Giovanni Teutonico, secondo la quale i poveri, pur non potendo agire secondo l'*ordo iudiciarius* per ottenere la condivisione dei beni da parte dei ricchi in tempo di necessità, potevano nondimeno ottenere il medesimo risultato facendo ricorso all'*officium iudicis* attraverso la procedura della *denunciatio*¹¹¹.

Proprio la *denunciatio iudicialis privata*, d'altronde, costituiva il rimedio per eccellenza a cui era possibile ricorrere qualora non vi fossero altri strumenti esperibili¹¹². Dinanzi al giudice ecclesiastico, essa, d'altronde, non era indiscriminatamente ammissibile, essendo circoscritta a una serie di specifici requisiti, tra i quali la tutela dei *miserabiles* e il *defectus iustitiae secularis*¹¹³, che, come si è visto, rappresentava il limite riconosciuto dal Panormitano per la competenza del vescovo nella fattispecie del c. *Placuit*¹¹⁴.

¹¹⁰ Panormitano, *Commentaria*, cit., ad X. 3.17.1, n° 7, fol. 105ra: «*Et vide textum no. cum glossis in c. Sicut 47. di. (D.47 c.8), ubi concluditur quod licet indigentibus non competat actio contra diuites ad victualia communicanda, possunt tamen implorare officium superiorum, ut eos compellent. Nam cum peccent non largiendo, forties peccant vendere nolendo, et hoc diligenter no.*». Il riferimento è a Giovanni Teutonico-Bartolomeo da Brescia, *Glossa ordinaria ad Decretum Gratiani*, cit., ad D.47 c.8, v. *Esuerientium*, col. 306: «*Numquid ergo pauperes ipsum possunt petere? Non directo iudicio, sed denunciare possunt ecclesiae illum qui non daret et sic ecclesia potest eum cogere, ut det. arg. extra de simo. Ad Apostolicam (X. 5.3.42)*». Su questo passo del *Decretum* e la glossa di Giovanni, v. anche O. Condorelli, *Carità*, cit., p. 68; Id., *Ritualità*, cit., pp. 137-138; M. Ascheri, *Per la storia*, cit., pp. 69ss.; B. Tierney, *Medieval poor Law*, cit., pp. 37-39. Si noti, per inciso, il diverso tenore tra la formulazione della glossa e quella del commento del Panormitano, che riflette il processo di giuridificazione della *denunciatio*, la quale nella prima indica ancora uno strumento stragiudiziale, mentre nel secondo rappresenta già uno strumento processuale. La glossa, infatti, oppone alla denuncia il *directum iudicium*, individuando l'autorità da adire per la prima genericamente nella Chiesa. Il giurista siciliano, invece, configura la denuncia come un iter dinanzi al giudice, come afferma chiaramente il *summarius* del commento citato: Panormitano, *Commentaria*, cit., ad X. 3.17.1, *summarius*, n°7, fol. 104va: «*Pauperes licet non habeant actionem contra diuites ad victualia communicanda, possunt tamen implorare officium iudicis, ut eos compellent ad communicandum*».

¹¹¹ v. G. Couvreur, *Les pauvres*, cit., pp. 108-115; O. Condorelli, *Carità*, cit., p. 68; M. Ascheri, *Per la storia*, cit., pp. 69-70; F. Demoulin-Auzary, *Pro sustentandis Christi*, cit., pp. 76-77.

¹¹² O. Condorelli, *Un contributo*, cit., pp. 80ss.; M. Ascheri, *Per la storia*, cit., p. 70 n. 23.

¹¹³ O. Condorelli, *Un contributo*, cit., pp. 82-83.

¹¹⁴ *Supra*, nn. 94-95, 98.

7. Conclusioni

L'analisi del c. *Placuit* ci permette di trarre alcune considerazioni conclusive. Innanzitutto, rispetto allo *status quaestionis*, essa ci mostra come il dibattito canonistico intorno a tale norma l'abbia interpretata come un obbligo cogente, che potesse essere eseguito giudizialmente nel foro esterno, e non quale un mero strumento morale a disposizione del confessore per limitare le tendenze speculative dei mercanti¹¹⁵, come ritenuto finora dalla storiografia. In questo senso, è innegabile lo sforzo teorico della canonistica del tempo, impegnata a cercare di costruire una sfera di giurisdizione espansiva e a superare le restrizioni poste dallo *ius civile*. E, d'altronde, è evidente come il dibattito tra i canonisti non sia interamente pacifico e come l'avocazione di prerogative di intervento in materia commerciale in capo alla Chiesa sia il frutto di un processo graduale.

Ciò spinge a interrogarsi su quale fosse, sul piano pratico, il portato delle pretese giurisdizionali elaborate dai canonisti sulla scorta del c. *Placuit*. Da un lato, che tale elaborazione dottrinale si fondasse sulle esigenze della pratica e non costituisse una mera teorica scolastica, è suggerito da due elementi. Innanzitutto, dalla vicenda stessa della trasmissione del capitolo: il suo cosciente recupero da parte di Bernardo Papiense e Raimondo di Peñafort nelle collezioni di decretali, dopo che Graziano e i suoi epigoni lo avevano escluso dal novero dello *ius vetus* trasmesso nel *Decretum*, suggerisce una perdurante rilevanza di tale norma per i bisogni della vita del diritto. In secondo luogo, la diversità delle opinioni dei giuristi sul punto rivela un interesse che non può facilmente essere ridotto a un mero caso di scuola. Tale impressione è rafforzata, con un salto diacronico, dalle fonti giudiziarie di età moderna, ove è possibile rinvenire il riferimento al c. *Placuit* per giustificare l'imposizione di un prezzo calmierato sulle derrate alimentari da parte del potere pubblico¹¹⁶.

¹¹⁵ Sebbene, invero, la letteratura penitenziale vi faccia ampiamente ricorso, come notato da Langholm: v. *supra*, n. 37.

¹¹⁶ Ciò è stato recentemente notato da O. Condorelli, "Beni da mettere in comune in tempo di necessità". *I canonisti, la proprietà privata e la destinazione universale dei beni*, lezione tenuta alla *International School of Ius Commune. 43rd Course: Common Good and Common Goods in the Tradition of the "ius commune"*, Erice 23-27 September 2024, il quale ha segnalato un commento del giurista Vincenzo de Franchis (1531-1601) a una decisione del Sacro Regio Consiglio del Regno di Napoli. Ivi l'insigne giurista piedimontese, in aggiunta alle opinioni dei legisti, allegava il c. *Placuit* al fine di giustificare l'imposizione di un prezzo del frumento inferiore a quello giusto, stabilita dal Viceré spagnolo di Napoli nel 1569. Cfr. Vincenzo de Franchis, *Decisiones Sacri Regii Consilii Neapolitani*, Venetiis 1694, I, *decisio IX*, pp. 36-38, 36 n° 1-2: «*Potest Princeps ex iuris communis dispositione tempore penuriae pretium frumenti et aliarum frugum, et pretio etiam viliori, statuere,*

Dall'altro lato, tutto ciò sembra apparentemente contrastare con il dato storico della crescente complessità del mondo giuridico, politico ed economico bassomedievale. L'emersione di un nuovo ordine economico commerciale e il consolidarsi dei diritti particolari, infatti, portarono a un netto conflitto tra le regolamentazioni imposte dalla Chiesa e una logica mercantile sempre più autonoma; e, invero, è possibile osservare come, tra il tardo medioevo e la prima età moderna, le regole su usura e giusto prezzo siano oggetto di crescenti deroghe e disattendimenti¹¹⁷. D'altronde, la stessa radicalità dei rimedi messi a disposizione dalla canonistica, come per esempio la *denunciatio ecclesiae* per ottenere la messa in comune delle derrate alimentari anche in assenza di un'*actio ad virtualia*, potrebbe forse rivelare più l'interesse dottrinale ad affermare un principio teorico di obbligo di solidarietà, finalizzato alla legittimazione di interventi di controllo pubblico, che quello a tutelare la sua concreta applicazione giudiziaria¹¹⁸. La questione richiede certamente una attenta investigazione, la quale esula, tuttavia, dall'economia e dallo scopo di questo saggio, il quale ambisce a rappresentare, piuttosto, una prima problematizzazione in tal senso, fornendo l'inquadramento dottrinale necessario per future ricerche sul punto.

A sua volta, il processo di riadattamento del significato del c. *Placuit* da parte della decretalistica ci mostra come l'elaborazione dottrinale dei canonisti intorno al giusto prezzo non si sia limitata esclusivamente a riproporre le categorie di diritto romano in materia (quale il ricorso alla *laesio enormis*), ma sia stata caratterizzata, almeno parzialmente, da uno sforzo concettuale del tutto originale, che attingeva a piene mani dalla tradizione della Chiesa. Da un lato, in tal modo la vecchia normatività pastorale altomedievale, nel cui alveo si colloca il capitulare carolingio da cui *Placuit* è tratto, fu caricata di nuove implicazioni giuridiche, all'interno di un più ampio processo coevo di giuridificazione delle istituzioni ecclesiastiche. Dall'altro lato, il risultato di tale processo fu l'introduzione della sensibilità pastorale dello *ius vetus* nel discorso giuridico dello *ius novum* basso-medievale, e il conseguente inquadramento teologico-morale della dottrina canonistica del giusto prezzo in termini inerentemente diversi dai principi

et moderare, prout Illustr. Prorex fecit de mense Septembris 1569, quo tempore in hoc regno maxima et insolita penuria accidit. [...] ea potissimum ratione tempore necessitatis subtrahens frumentum ecusatur a furto, multo magis habentes frumentum cogentur viliori pretio vendere, quod etiam dixit Abbas et ibi apostolicus in cap. 1-2 col. de emptione et venditione (X. 1.3.17)».

¹¹⁷ Cfr. G. Guyon, *La position*, cit., §§55-63.

¹¹⁸ Esprimono dubbi in questo senso O. Condorelli, *Ritualità*, cit., p. 138; M. Ascheri, *Per la storia*, cit., p. 70 n. 23; B. Tierney, *Medieval Poor Law*, cit., pp. 38-39. Tuttavia, nelle opere di alcuni giuristi del Trecento, come Giovanni Calderini e Bartolo da Sassoferrato, il richiamo alla *denunciatio* come rimedio procedurale sembra lasciarne trasparire un uso effettivo e non una mera enunciazione di principio: O. Condorelli, *Un contributo*, cit., pp. 83ss.

romanistici, che essa tentò di armonizzare senza piegarvisi, ma anzi adattandoli alle circostanze¹¹⁹. E d'altra parte, che la canonistica, sotto l'influenza della teologia, rispondesse a una «teoria normativa divina» con una propria logica diversa da quella dello *ius civile*, è stato già notato dalla storiografia giuridica in tema di giusto prezzo¹²⁰. Sul piano pratico, ciò comportava una più marcata compressione del principio della libertà contrattuale e un più deciso intervento della sfera pubblica nell'autonomia negoziale dei soggetti, plasmando così profondamente, in termini giuridici, la funzione sociale della mercatura.

¹¹⁹ Cfr. P. Legendre, *Le droit romain, modèle et langage. De la signification de l'Utrumque ius*, in *Études Le Bras*, cit., pp. 913-930, 921.

¹²⁰ G. Guyon, *La position*, cit., §13.